

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1955

(54^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni » (302) (Di iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 980, 981
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	980
MINIO	980
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	980

« Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (780) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	934, 939, 940, 941, 944
DE LUCA LUCA	944
GIACOMETTI	944
PIOLA	939, 941
SCHIAVI, <i>relatore</i>	934, 943
TRABUCCHI	939, 940
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	939, 943, 944

« Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie nazionali » (793) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 984, 985, 986, 987, 988
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	985, 986, 987, 988
DE LUCA LUCA	986, 987, 988
MARIOTTI	985, 988
NEGRONI, <i>relatore</i>	984
VARALDO	987

« Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (858) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	978, 980
DE LUCA LUCA	979
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	979, 980
TOMÈ, <i>relatore</i>	979

« Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » (869) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	981, 982
SELVAGGI, <i>relatore</i>	981

« Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento-1936 » (885) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	982, 983
BRACCESI, <i>relatore</i>	982

« Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al "Fondo di soccorso invernale" » (909) (Di iniziativa dei deputati Folchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	966, 978
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	967, 972, 974, 978
BRACCESI	976
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	974

MINIO	Pag.	966, 972, 978
PIOLA		973, 977, 978
RODA		972, 978
TOMÈ		975, 978
TRABUCCHI, <i>relatore</i>		966, 974, 978
VARALDO		976, 977
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>		971, 976, 977, 978

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corti e Pesenti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Varaldo e Molinelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori, per le finanze Castelli, per il tesoro Preti e Valmarana e per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge provvede ad apportare sostanziali modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (in tutto 2.528), secondo gli analoghi principi adottati per la Cassa di previdenza dei sanitari con la legge 11 giugno 1954, n. 409.

Pertanto, il trattamento di quiescenza per i casi di cessazione dal servizio, a partire dal primo gennaio dell'anno in cui è pubblicata la legge, risulta costituito dalle seguenti parti: dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati; dalla rendita vitalizia variabile con gli anni di servizio, dalla rendita vitalizia costante.

Cosicché, secondo le disposizioni del disegno di legge, anche gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, ai quali viene denominata l'apposita Cassa per le pensioni, vengono avvantaggiati alla pari delle altre categorie sopra indicate sia per quel che riguarda l'eliminazione degli inconvenienti odierni, sia per quanto si attiene alla riduzione degli anni di servizio per il conseguimento del diritto a pensione e dell'indennità una volta tanto.

Il contributo annuo complessivo per assicurare alla Cassa uno stabile equilibrio finanziario è di lire 120 mila l'anno per ogni ufficiale giudiziario e di lire 79.200 per ogni aiutante ufficiale giudiziario, ripartiti, il primo in lire 40.800 a carico dell'iscritto, e in lire 79.200 a carico dello Stato, ed il secondo, rispettivamente in lire 25.000 e in lire 54.000.

Ora siccome in confronto alle 73 mila lire che oggi lo Stato fornisce per le due categorie di ufficiali giudiziari, esso realizzerà un risparmio di lire 19.000 per ogni posto di aiutante ufficiale giudiziario ed un maggior onere di sole lire 6.200 per ogni posto di ufficiale giudiziario, essendo 1.478 i posti di organico degli ufficiali giudiziari e 1.050 quelli degli aiutanti, ne viene una diminuzione di spesa contributiva per lo Stato stesso di lire 107 milioni annue.

Mi sembra, quindi, che questo disegno di legge sia meritevole della vostra approvazione.

Avrei finito se non mi corresse l'obbligo di riferire quanto è stato scritto da un ufficiale giudiziario che domanda che l'articolo 33 del disegno di legge venga emendato nel senso che nei riguardi dei vecchi pensionati si abbia la decorrenza dal primo gennaio 1954. Mi riservo però di prospettare la questione quando discuteremo l'articolo 33.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

Art. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A.U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 e successive modificazioni, nonché l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni, fer-

ma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(È approvato).

Art. 3.

La pensione indiretta o di reversibilità è calcolata su quella diretta come segue:

1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 2, in base alle aliquote previste dall'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto articolo 2, in base all'aliquota fissa di cinque sestimi.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2, calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'articolo 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

(È approvato).

Art. 5.

La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto articolo 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque

anni e la cui misura in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) è stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 130 oppure ridotti ai termini dell'articolo 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

(È approvato).

Art. 6.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'articolo 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'articolo 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilite dal comma secondo dello stesso articolo 5.

Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'articolo 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'articolo 5. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la diffe-

renza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

(È approvato).

Art. 7.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al numero 1 dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 159 e del secondo comma dell'articolo 160 della legge stessa.

(È approvato).

Art. 8.

Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.

(È approvato).

Art. 9.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e,

per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo e l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 10.

Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.

Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente, è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.

(È approvato).

Art. 11.

La ritenuta prevista dall'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.

(È approvato).

Art. 12.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 giugno

1954, n. 523, anche quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.

(È approvato).

Art. 13.

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI

CONCERNENTI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO.

Art. 14.

Il minimo di anni venti previsto dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 e dalla lettera a) dell'articolo 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, è ridotto ad anni quindici di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni sessantacinque. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni venti, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'articolo 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.

(È approvato).

Art. 15.

Il minimo di dieci anni previsto dall'articolo 25 e dall'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennità diretta una volta tanto e di quella indiretta, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto.

(È approvato).

Art. 16.

Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'articolo 25 e dalla lettera e) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità, per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) dell'articolo 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, è pari ad un terzo dell'importo stesso.

(È approvato).

Art. 17.

Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'articolo 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera a) dell'articolo 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 16 venga rifiuta, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con

l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

(È approvato).

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonchè il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualità di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, però, se superiore a sei mesi, può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non può essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

a) dall'iscritto, durante il periodo di attività di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

La presentazione può essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il Capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presenta-

zione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.

Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera *b*) è protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera *a*), qualora questa risulti più favorevole agli interessati.

(È approvato).

Art. 19.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennità una volta tanto spettante.

(È approvato).

Art. 20.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

TRABUCCHI. Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario come concepisce giuridicamente la Direzione generale che ricorre contro un provvedimento del Direttore generale. Dice infatti il terzo comma dell'articolo

che entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti e che lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorrerebbe dalla data della deliberazione.

Che cosa è insomma questo discorso?

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Direttore generale deve fare il decreto secondo le decisioni della Cassa depositi e prestiti. Egli non è altro che un esecutore delle decisioni prese.

Naturalmente la Direzione generale può essere d'accordo con la delibera del Consiglio di amministrazione, che è composto oltre che dai rappresentanti della Cassa depositi e prestiti, dai rappresentanti dei pensionati. Lo stesso diritto di ricorso che ha l'interessato lo ha anche il Direttore degli Istituti di previdenza, che può agire contro un decreto che è stato fatto da lui, ma che non è stato altro che una esecuzione di una delibera.

Infatti, il Consiglio di amministrazione si riunisce e delibera naturalmente a maggioranza e si decide anche se il Direttore generale è contrario. Se il Consiglio di amministrazione delibera in senso opposto al parere dell'Amministrazione, ossia della Direzione generale, il Direttore generale intanto deve emettere il decreto; contro questo decreto può peraltro ricorrere l'interessato, o il Direttore generale, come rappresentante della Direzione che si è già dichiarata, in seduta, contraria.

PRESIDENTE. Certo la dizione dell'articolo suscita le perplessità esposte dal senatore Trabucchi.

PIOLA. A me pare che la spiegazione dataci dall'onorevole Sottosegretario sia chiara e non occorre alcuna modifica.

L'onorevole Sottosegretario di Stato ci ha detto che l'organo deliberativo è il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sezione II. Il Direttore generale non può far altro che mettere la sabbia, come si suol dire, su una deliberazione per lui vincolante. Quindi egli deve emettere il decreto; il che non toglie però

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

che contro questo decreto il Direttore generale possa fare ricorso.

TRABUCCHI. La formulazione dell'articolo 20 non è certo molto felice; ad ogni modo non faccio alcuna proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 21.

L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *D* allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici.

L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del 5 per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

(*E approvato*).

Art. 22.

L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle

rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21.

Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *D* unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella *C* unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennità una volta tanto, il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto muoia in attività di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova — o gli orfani — con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova — o gli orfani — cui compete la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

L'iscritto in attività di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'articolo 19.

Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'articolo 19 — dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione — è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

PIOLA. Signor Presidente, al terzo comma di questo articolo, quando si dice: « Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi, ecc. ecc., la vedova — o gli orfani — con diritto alla indennità una volta tanto è tenuta al versamento... », ritengo che sia meglio mettere « sono tenuti ».

La stessa cosa vale, sempre nel terzo comma, dove tale espressione è ripetuta.

PRESIDENTE. La sua osservazione è giusta e, in sede di coordinamento del testo del disegno di legge, si provvederà a modificare la dizione del modo da lei suggerito.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 23.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'articolo 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

(È approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 24.

Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazioni dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo articolo 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 e successive modificazioni, è stabilito in tante volte lire 3.700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è calcolato sulla predetta mi-

sura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

(È approvato).

Art. 25.

Per le pensioni di cui all'articolo 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato articolo 24 è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa predetta e a carico degli enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

(È approvato).

Art. 26.

Per le pensioni contemplate dall'articolo 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli articoli 2, lettera c), 3, n. 2), e articolo 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

54ª SEDUTA (27 gennaio 1955)

Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(È approvato).

Art. 27.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'articolo 26. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta.

(È approvato).

Art. 28.

Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale

della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 5 si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento è fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dall'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

(È approvato).

Art. 29.

Per i titolari di pensione diretta di cui all'articolo 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso articolo 24 e dell'articolo 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tal fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

(È approvato).

Art. 30.

Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

(È approvato).

Art. 31.

Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effettiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'articolo 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, è tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

(È approvato).

Art. 32.

Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi

di cessazione dal servizio a partire dalla data di cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.

Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

(È approvato).

Art. 33.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SCHIAVI, *relatore*. Come ho già detto al termine della mia relazione su questo articolo, è stato richiesto un emendamento nel senso che, nei riguardi dei vecchi pensionati, la decorrenza sia almeno dal 1° gennaio 1954. Ciò il ministro Gava lo avrebbe formalmente promesso con lettera 29 luglio 1954, nella quale è detto: « Con tale disegno di legge sono previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1954, sensibili miglioramenti a favore dei titolari di pensione ».

Ora, siccome con questo disegno di legge lo Stato viene ad avere un risparmio di circa 107 milioni annui, non so se su questa somma si possa dedurre quanto occorre per coprire questo aumento di spese richiestoci.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetterei sommessamente di osservare che gli ufficiali giudiziari costituiscono una determinata grande categoria, importantissima, come tutti sappiamo, anche da un punto di vista morale. Ora, la categoria interessata non ha espresso finora alcun desiderio del genere; gli ufficiali giudiziari non hanno domandato nessun emendamento. Davanti alla richiesta di un singolo, noi non possiamo non rimanere perplessi. Gli ufficiali giudiziari sono in continuo rapporto con gli avvocati, fra i quali ci sono esimi parlamentari: essi avrebbero potuto prospettare la cosa in

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

via ufficiale se si fosse trattato di un interesse vero e proprio.

PRESIDENTE. Il fatto di dare effetto alle pensioni dal 1° gennaio 1954, mi sembra che vada un po' contro il principio che sempre abbiamo cercato di non violare, quello della non retroattività di provvedimento del genere. In secondo luogo, faccio presente che, dando questo effetto retroattivo, noi andremmo ad addossare agli istituti di previdenza un onere che non era previsto in bilancio.

DE LUCA LUCA. Io non conosco il cittadino che ha presentato questo esposto, ad ogni modo mi pare che i motivi addotti dall'onorevole Sottosegretario non siano sufficienti. Gli ufficiali giudiziari non hanno ufficialmente prospettato la richiesta, è vero, ma ciò potrebbe anche esser dipeso da un difetto di organizzazione tra gli esponenti di questa categoria. Ora, se si tratta di una cosa giusta, la possiamo prendere in considerazione, anche se la richiesta è di un singolo, mentre se non la riteniamo giusta è naturale che non la prenderemo in considerazione.

GIACOMETTI. Questo disegno di legge è stato presentato dal ministro Gava, che in una sua lettera...

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato presentato il 3 novembre 1954, mentre la lettera è del 29 luglio 1954.

GIACOMETTI. Si è parlato di una lettera del ministro Gava, nella quale viene data l'as-

sicurazione che si sarebbe fatto quanto era conforme ai desideri dell'interessato.

Mi permetto di osservare all'onorevole Presidente che non è forse esatto quello che egli ha affermato, che cioè in materia di decorrenza delle pensioni non vi sia assolutamente retroattività. Molte volte, nei testi dei disegni di legge, è detto che la decorrenza delle pensioni avrà una certa data anteriore a quella della legge.

PRESIDENTE. D'accordo, molte volte abbiamo approvato norme del genere, ma allora c'era la copertura!

GIACOMETTI. Io ritengo che, quando un Ministro firma una lettera, assuma un impegno...

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma è una lettera del Ministro che non abbiamo qui! O meglio, noi stiamo qui a discutere non di una lettera del Ministro ma di una affermazione che riguarda una lettera del Ministro.

In sostanza, pregherei la Commissione di voler approvare l'articolo in discussione così come è stato proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli allegati. Ne do lettura:

ALLEGATO N. 1.

**NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO
IN UNA SOLA VOLTA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 19**

Si calcola:

a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto oppure a quella della cessazione dal servizio nel caso di domanda presentata dopo la cessazione stessa;

b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera *a*);

c) la durata di cui alla lettera *b*) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, risultanti in base alla tabella *A*, relative all'età di cui alla lettera *a*) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere *c*) e *b*);

e) il prodotto della differenza di cui alla lettera *d*) per il valore dell'annualità vitalizia riportata nella tabella *C* corrispondente all'età dell'iscritto di cui alla lettera *a*);

f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età dell'iscritto per il numero degli anni interi di servizio o periodi da riscattare.

Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario
25	6.850	34	13.900	43	21.400	52	30.200	61	41.000
26	7.650	35	14.650	44	22.300	53	31.300	62	42.600
27	8.400	36	15.450	45	23.250	54	32.400	63	44.550
28	9.200	37	16.200	46	24.200	55	33.450	64	46.900
29	10.000	38	17.050	47	25.200	56	34.600	65	49.800
30	10.800	39	17.900	48	26.150	57	35.750	66	51.200
31	11.550	40	18.750	49	27.150	58	37.000	67	52.200
32	12.350	41	19.600	50	28.200	59	38.250	68	52.950
33	13.100	42	20.500	51	29.200	60	39.600	69	53.400
								70	53.750

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito — quando si tratti di ufficiale giudiziario — dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere *e*) ed *f*). Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai due terzi.

AVVERTENZA. — L'età di cui alla lettera *a*) e la durata di cui alla lettera *b*) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

(E approvato).

TABELLA A.

RENDITE VITALIZIE DI CUI ALLA LETTERA *a*) DELL'ARTICOLO 2 CALCOLATE AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 4,25 PER CENTO CON IL CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 6.400, RISULTANTI DALLE TAVOLE DI MUTUALITÀ DEI SANITARI (1902-1916) E DI ELIMINAZIONE DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATE CON QUELLA DI MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI (1930-1932).

SAZIONE DAL SERVIZIO

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Periodo utile in anni
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	3
2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	4
2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	5
3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	6
3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	7
4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	8
5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	9
6.000	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500	10
6.800	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300	11
	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300	12
		8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300	13
			9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	10.400	14
				11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	15
					12.300	12.500	12.600	12.700	12.800	16
						13.700	13.800	13.900	14.100	17
							15.100	15.300	15.400	18
								16.700	16.800	19
									18.300	20

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CES

Periodo utile in anni	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600
2	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
3	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
4	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
5	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
6	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
7	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700
8	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	5.500
9	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
10	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
11	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.200	8.300
12	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.200	9.300
13	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	10.400
14	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600
15	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	12.800
16	12.900	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600	13.700	13.900	14.100
17	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900	15.100	15.300	15.500
18	15.500	15.700	15.800	15.900	16.100	16.200	16.400	16.600	16.800	17.000
19	17.000	17.100	17.300	17.400	17.600	17.800	17.900	18.100	18.300	18.600
20	18.500	18.700	18.900	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	20.300

SAZIONE DAL SERVIZIO

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Periodo utile in anni
600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	1
1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	2
1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	3
2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	4
3.200	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	5
4.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	6
4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700	5.900	7
5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	8
6.500	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	9
7.400	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.200	10
8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	9.900	10.100	10.400	11
9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800	12
10.600	10.800	11.000	11.300	11.500	11.800	12.100	12.400	12.800	13.200	13
11.800	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600	14
13.100	13.300	13.600	13.800	14.200	14.500	14.900	15.300	15.700	16.200	15
14.400	14.600	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300	17.900	16
15.800	16.100	16.400	16.700	17.100	17.500	18.000	18.500	19.000	19.600	17
17.300	17.600	17.900	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200	20.800	21.500	18
18.900	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900	21.500	22.100	22.700	23.400	19
20.600	20.900	21.300	21.800	22.200	22.800	23.400	24.000	24.700	25.500	20

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70
1	700	800	800	800	800	900	900	900	900	1.000
2	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
3	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100	4.300
5	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
6	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000
7	6.000	6.200	6.400	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800	8.200	8.500
8	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500	8.900	9.300	9.700	10.200
9	8.300	8.500	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300	10.800	11.400	11.900
10	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900	11.400	11.900	12.500	13.100	13.800
11	10.800	11.100	11.500	12.000	12.500	13.000	13.600	14.300	15.000	15.800
12	12.100	12.500	13.000	13.500	14.100	14.700	15.400	16.200	17.000	17.900
13	13.600	14.100	14.600	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200	19.100	20.200
14	15.100	15.600	16.200	16.900	17.600	18.400	19.300	20.300	21.400	22.600
15	16.700	17.300	18.000	18.700	19.500	20.400	21.400	22.600	23.800	25.200
16	18.400	19.100	19.800	20.600	21.500	22.600	23.700	25.000	26.400	27.900
17	20.300	21.000	21.800	22.700	23.700	24.800	26.100	27.500	29.100	30.800
18	22.200	23.000	23.900	24.900	26.000	27.200	28.600	30.200	32.000	33.900
19	24.200	25.100	26.100	27.200	28.400	29.800	31.300	33.100	35.000	37.200
20	26.400	27.300	28.400	29.600	30.900	32.500	34.200	36.100	38.200	40.600

SAZIONE DAL SERVIZIO

61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	Periodo utile in anni
28.600	29.700	30.900	32.200	33.600	35.300	37.200	39.300	41.600	44.300	21
31.000	32.200	33.500	34.900	36.500	38.300	40.400	42.700	45.300	48.200	22
33.600	34.800	36.200	37.800	39.500	41.500	43.700	46.300	49.100	52.300	23
36.300	37.600	39.100	40.800	42.700	44.900	47.300	50.000	53.100	56.600	24
39.100	40.600	42.200	44.000	46.100	48.400	51.100	54.100	57.400	61.200	25
42.200	43.700	45.500	47.500	49.700	52.200	55.100	58.300	61.900	66.000	26
45.400	47.100	48.900	51.100	53.500	56.200	59.300	62.800	66.700	71.200	27
48.800	50.600	52.600	54.900	57.500	60.400	63.800	67.500	71.800	76.600	28
52.400	54.300	56.500	59.000	61.700	64.900	68.500	72.600	77.200	82.400	29
56.300	58.300	60.700	63.300	66.300	69.600	73.500	77.900	82.800	88.400	30
60.500	62.600	65.100	67.900	71.000	74.700	78.800	83.500	88.800	94.900	31
64.900	67.200	69.800	72.700	76.100	80.000	84.500	89.500	95.200	101.700	32
69.600	72.000	74.800	77.900	81.600	85.700	90.400	95.900	102.000	108.900	33
74.700	77.200	80.100	83.500	87.300	91.700	96.800	102.600	109.100	116.600	34
80.100	82.800	85.900	89.400	93.500	98.100	103.600	109.700	116.700	124.700	35
85.800	88.700	92.000	95.800	100.100	105.000	110.800	117.300	124.800	133.300	36
91.900	95.000	98.600	102.600	107.100	112.400	118.500	125.400	133.400	142.500	37
98.200	101.700	105.500	109.800	114.700	120.200	126.700	134.100	142.500	152.200	38
104.900	108.700	112.800	117.500	122.700	128.600	135.500	143.400	152.300	162.600	39
112.000	116.000	120.500	125.600	131.200	137.600	144.900	153.300	162.700	173.700	40

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)*Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO*

Periodo utile in anni	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70
41	119.400	123.800	128.700	134.100	140.200	147.100	155.000	163.900	173.900	185.500
42		131.900	137.200	143.100	149.700	157.100	165.600	175.100	185.900	198.200
43			146.100	152.600	159.700	167.700	176.800	187.100	198.600	211.800
44				162.500	170.200	178.800	188.700	199.700	212.100	226.200
45					181.200	190.500	201.200	213.000	226.400	241.500
46						202.700	214.300	227.100	241.400	257.700
47							228.000	241.800	257.300	274.800
48								257.200	273.900	292.800
49									291.300	311.600
50										331.400

(E approvata).

TABELLA B.

RENDITA VITALIZIA COMMISURATA AGLI ANNI UTILI A PENSIONE, DI CUI ALLA LETTERA b)
DELL'ARTICOLO 2.

ANNI UTILI	RENDITA	ANNI UTILI	RENDITA
1	6.080	21	127.680
2	12.160	22	133.760
3	18.240	23	139.840
4	24.320	24	145.920
5	30.400	25	152.000
6	36.480	26	158.080
7	42.560	27	164.160
8	48.640	28	170.240
9	54.720	29	176.320
10	60.800	30	182.400
11	66.880	31	188.480
12	72.960	32	194.560
13	79.040	33	200.640
14	85.120	34	206.720
15	91.200	35	212.800
16	97.280	36	218.880
17	103.360	37	224.960
18	109.440	38	231.040
19	115.520	39	237.120
20	121.600	40	243.200

(E approvata).

TABELLA C.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI - (1930-1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

(È approvata).

TABELLA D.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI QUINDICI.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA D.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella C, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
40	0,0855	0,0438	0,0229	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

MENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0144	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0123
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135

MENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERSA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182

(È approvata).

MENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Folchi ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al "Fondo di soccorso invernale" » (909) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Folchi ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al "Fondo di soccorso invernale" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nell'approvare il disegno di legge sul Fondo di soccorso invernale, forse per la poca esperienza che avevamo di cavalli (vi era soltanto il senatore Giacometti che dimostrava di conoscere un pochino la materia, mentre gli altri non ne erano veramente molto al corrente), noi non abbiamo prestato molta attenzione alla percentuale che si poneva a carico degli scommettitori sulle corse dei cavalli ed abbiamo pensato, forse anche con un certo fondamento, che, poichè l'attività delle scommesse, sostanzialmente, appare una attività non essenziale alla vita italiana, fosse anche giusto porre un notevole contributo a favore dei poveri e a carico di chi dimostra di non avere un così assoluto bisogno del proprio denaro da poterlo giocare in scommesse. È vero che noi abbiamo affermato di non essere contro l'attività speculativa, ma sembrava logico che chi spende il proprio denaro scommettendo su un cavallo o su un altro potesse anche dare qualche cosa ai poveri che non hanno possibilità di disporre nemmeno del necessario. Questo nostro provvedimento ha sollevato una specie di vespaio, tanto che si è fatta addirittura una serrata dei campi di corse, e, a seguito di questa serrata, giustificata o no, in opposizione ad un atto del Parlamento (questo potremo vederlo poi), gli onorevoli Folchi, Foresi, Macrelli, Degli Occhi, ed altri ancora,

hanno proposto un disegno di legge per la riduzione del prelievo del 10 per cento, alla percentuale dell'1 per cento. La Camera dei deputati, I Commissione permanente, ha portato questo 1 per cento al 2 per cento. Va subito detto che, presso a poco, il gettito delle scommesse è di circa 27 miliardi; quindi il tributo del 10 per cento rappresentava un contributo di 2.700 milioni a favore dell'assistenza invernale. Ridotto il tributo invece all'1 per cento, il gettito sarebbe semplicemente di 270 milioni, il che rappresenta una riduzione notevole; al 2 per cento, rappresenta un gettito di circa 540 milioni.

I motivi, che tutti avrete letto su quegli stampati che ci sono stati distribuiti dall'U.N.I.R.E., sono in parte giusti ed in parte no. Quando mi si dice che gli scommettitori perdono ogni anno 5 miliardi di lire, ma scommettono perchè ciascuno crede di essere abile in materia, mi si fanno dei discorsi che valgono anche per quelli che giocano al lotto e al totocalcio. Presi nella massa, tutti perdono un certo numero di miliardi ogni settimana, ma tutti pensano di sapere se vince, ad esempio, il Milan o la Roma. Questi sono quindi discorsi che hanno, diciamo così, una logica molto sommaria.

MINIO. Si paga anche la speranza!

TRABUCCHI, *relatore*. Certamente! Quello che noi dobbiamo vedere (e vorrei che qui ci desse qualche chiarimento l'onorevole Sottosegretario all'interno che, avendo discusso il problema alla Camera dei deputati, certamente lo ha approfondito più di quello che abbiamo potuto fare noi), quel che dobbiamo veramente vedere — dicevo — è di mantenere o di aumentare questo 2 per cento a seconda di quel che si crede giusto, in relazione al concetto comune che, quando si applica una imposizione, si deve far sì che l'imposizione non faccia addirittura cessare la fonte di reddito, perchè allora sarebbe una imposizione autodistruttrice, oppure che non si applichi una imposizione con un'aliquota troppo alta, per cui il gettito sia provvisoriamente magari alto, ma destinato a ribassarsi nel futuro.

Questi signori dell'U.N.I.R.E. ci stanno dicendo che il gettito delle corse dei cavalli è

costantemente in riduzione e che essi non possono, con quel che ricavano dal gettito delle scommesse, neppure mantenere il loro ufficio. Ciò nonostante io riterrei opportuno conoscere dal Sottosegretario di Stato per l'interno quegli elementi che possono essere ritenuti utili.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono in questione da un lato problemi del Soccorso invernale, dall'altro problemi dell'ippica. Sul contrasto fra le ragioni dell'U.N.I.R.E. e le ragioni del Soccorso invernale il Ministero degli interni fornisce elementi di giudizio, ma non formula proposte, non avanza richieste: lascia a voi il decidere sul come contemperare le ragioni dell'ippica e quelle del Soccorso invernale.

Divido in tre parti quello che vi esporrò: elementi (diciamo così) storici; necessità del Soccorso invernale; possibilità dell'ippica.

Elementi storici.

Negli anni passati non c'era sovrapprezzo sulle scommesse. C'era solamente il sovrapprezzo sugli ingressi agli ippodromi, come c'era sugli ingressi ai cinematografi e ai campi sportivi. Devo però precisare, quanto agli ippodromi, che (per quanto si sente dire) molti scommettitori abituali, spesso neppure pagavano il biglietto d'ingresso agli ippodromi perchè avevano la tessera di libera entrata.

Dichiaro subito che all'atteggiamento governativo sulle scommesse ippiche e sul relativo sovrapprezzo è estraneo qualunque apprezzamento morale sul gioco. Altri sono gli elementi che vengono in discussione. Pel Soccorso invernale, il Ministero degli interni genericamente ritiene, come ha sempre ritenuto, che si debba fare appello a chi spende per manifestazioni di benessere, chiedendogli un sovrapprezzo. È unicamente per questo che, già in passato, fu stabilito, per l'ingresso ai Casinò da giuoco, un sovrapprezzo di duemila lire in favore del Soccorso invernale. Per andare a giocare, dunque, nei Casinò, almeno in certi mesi, bisognava pagare duemila lire al Soccorso invernale. Viceversa per giocare sui cavalli nulla si pagava al Soccorso invernale: al più, per entrare negli ippodromi, gli scommettitori che non avevano la tessera di libero in-

gresso pagavano il 10 per cento sul biglietto d'ingresso.

L'anno scorso la 1^a Commissione, esaminando la legge del 1953 sul Soccorso invernale, discusse circa vari cespiti cui si attingeva o si poteva attingere. Venne anche parlato del giuoco.

Quest'anno, e precisamente in settembre, il Governo propose l'attuale legge permanente sul Soccorso invernale. Fra l'altro, nell'articolo 3, propose che « sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri » fosse istituito un sovrapprezzo, a carico degli scommettitori, « nella misura del 10 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».

Perchè fu proposto, per l'appunto, il 10 per cento? Perchè anche il sovrapprezzo che grava altri cespiti colpiti è, all'incirca, del 10 per cento. Secondo quell'articolo 3, dunque, chi voleva scommettere 500 lire ne avrebbe versate 550, di cui 500 costituivano la scommessa e 50 un sovrapprezzo che si chiedeva alla sua generosità verso i poveri. Rimaneva così, secondo il Ministero dell'interno, perfettamente intatto tutto il meccanismo concernente le scommesse, i prelievi dell'U.N.I.R.E. (Unione italiana incremento razze equine), il monte premi per chi vinceva le scommesse. Il sovrapprezzo si doveva esigere dallo scommettitore in aggiunta alla scommessa.

Venne stampato il disegno di legge; venne diffuso tra i 240 senatori e i 600 deputati; nessuna osservazione contro l'articolo 3 pervenne mai al Ministero degli interni; nessuna critica fu sollevata in questa Commissione, quando quell'articolo fu discusso. A tutti (credo) parve naturale che — come si fa appello ad uno che va al cinematografo e spende, per esempio, 500 lire, per imporgli un sovrapprezzo di circa 50 lire in favore dei poveri — così si facesse appello a chi scommette sui cavalli e spende pure 500 lire, per imporre anche a lui un sovrapprezzo di 50 lire in favore dei poveri.

Approvato il disegno dal Senato il 9 ottobre, io sollecitai vivamente la Camera dei deputati perchè lo esaminasse con prontezza, essendo ormai imminente l'inverno. La I Commissione della Camera, cui il disegno fu attribuito in

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

sede legislativa, lo mise all'ordine del giorno per la seduta del 27 ottobre.

La sera del 26 ottobre giunse al Ministero degli interni ed ai deputati della I Commissione della Camera un memoriale dell'U.N.I.R.E. pieno di allarmi: diceva che l'imposizione di quel sovrapprezzo avrebbe causata la fine dell'ippica e chiedeva che fosse soppresso l'articolo 3. Anzi, per essere esatti, l'U.N.I.R.E. chiedeva che nell'articolo 3 fosse soppressa la parola « cavalli » e fosse lasciato il sovrapprezzo solamente sulle corse dei « levrieri ».

Alla I Commissione della Camera ci fu ampia discussione. Parlarono contro l'articolo 3 gli onorevoli Togni, Antoniozzi, Folchi e Andreotti e l'onorevole Delcroix. Parlarono a favore dell'articolo 3 vari deputati di sinistra ed alcuni democristiani.

Certa stampa ha successivamente detto che la decisione della 1^a Commissione fu frutto di un errore di calcolo, perchè la I Commissione della Camera avrebbe ritenuto che al Soccorso invernale sarebbero venuti, col sovrapprezzo del 10 per cento, 270 milioni. Non è vero. L'esposto dell'U.N.I.R.E. che tutti avevano ricevuto, chiaramente spiegava come, essendo in Italia il volume delle scommesse di 27 miliardi, al Soccorso invernale sarebbero venuti, col sovrapprezzo del 10 per cento, 2 miliardi e 700 milioni. E, se un solo deputato parlò di 270 milioni, d'altra parte gli onorevoli Antoniozzi, Togni, Jacometti chiaramente spiegavano, ed anch'io spiegai, che un sovrapprezzo del 10 per cento avrebbe dato al Soccorso invernale 2 miliardi e 700 milioni. Quel che è stato stampato, dunque, sul preteso errore della 1^a Commissione è una frottola.

Avverto che, ad un certo punto della discussione, quelli stessi che avevano proposta la soppressione della parola « cavalli », passarono ad un tentativo di soluzione transattiva: e proposero che il sovrapprezzo fosse ridotto, per tutte le scommesse, dal 10 al 5 per cento. Di fronte ai contrasti che vi erano stati ed a questa possibilità di conciliazione, io fui tentato di dichiararmi remissivo. Senonchè un deputato della sinistra disse: « Se si ritocca quel sovrapprezzo, bisogna ritoccare anche gli altri ». Era il 27 ottobre; il Senato sarebbe andato in ferie il 28; non c'era assolutamente

tempo per rimettere in alto mare il disegno con ritocchi vari e notevoli, che il Senato difficilmente avrebbe esaminati in poche ore. Ed allora io dissi che il Governo insisteva, anche per l'articolo 3, sul testo ormai approvato dal Senato, data l'urgenza di varare la legge.

L'articolo 3 fu approvato in quel testo. Nello scrutinio segreto, poi, l'intero disegno fu approvato con 31 voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 contrario, su 34 votanti.

Non nascondo, però, che gli argomenti svolti dagli onorevoli Togni, Antoniozzi, Folchi e Andreotti contro l'articolo 3 mi avevano colpito. E li sottoposi ad attenta analisi presso gli uffici del Ministero.

Intanto apparivano articoli di giornale nei quali si diceva — come già nel memoriale dell'U.N.I.R.E. — che l'ippica sarebbe morta se quel sovrapprezzo fosse entrato in funzione. A me, intanto, era rimasta l'impressione che — essendo stato proposto un emendamento per ridurre dal 10 al 5 per cento il sovrapprezzo — gli amici dell'ippica mirassero, sostanzialmente, a far dimezzare il sovrapprezzo.

Venne, dopo qualche giorno, da me una Commissione di esponenti dell'U.N.I.R.E. e delle categorie ippofile. Spiegai che il Governo non poteva che applicare il sovrapprezzo, deliberato ormai dal Parlamento. Dissi che, se ritenevano ingiusto o eccessivo l'articolo 3, potevano far presentare da parlamentari loro amici — ed era presente al colloquio l'onorevole Folchi — un disegno di legge per modificare quell'articolo.

La Commissione si provò a sostenere che il sovrapprezzo non si doveva applicare tutto l'anno perchè — essendo l'articolo 3 successivo all'articolo che prevedeva certi sovrapprezzi solo per 26 domeniche e pochi altri giorni — anche l'articolo 3 si doveva applicare solo per quelle domeniche e quei giorni. Risposi che quella interpretazione mi sembrava assai audace; ma che, se la credevano possibile, potevano farla risultare da un ordine del giorno di parlamentari amici dell'ippica: ed io avrei portato quell'ordine del giorno all'esame della Commissione che (com'è noto) consultiamo sul Soccorso invernale e all'esame del Comitato centrale.

L'ordine del giorno mi fu mandato dopo vari giorni. Lo portai all'esame della Commissione consultiva; ma questa — all'unanimità, salvo il voto del rappresentante il Ministero dell'agricoltura — ritenne indiscutibile che il sovrapprezzo si doveva applicare per l'intero anno. Seguimmo, naturalmente, questa interpretazione.

Intanto il Ministero degli interni formava il bilancio preventivo per la gestione speciale attinente al Soccorso invernale. In quel preventivo — nell'indicare l'entrata prevista per le scommesse sui cavalli e levrieri — non iscriveremo la somma di lire 2 miliardi e 700 milioni, che potevamo prevedere in base al sovrapprezzo del 10 per cento e ad un volume di scommesse di 27 miliardi; ma, per l'ipotesi che sopravvenissero leggi a modificare quel sovrapprezzo o che le scommesse diminuissero, iscriveremo la somma di un miliardo soltanto, corrispondente, su 27 miliardi di scommesse, ad un sovrapprezzo poco inferiore al 4 per cento.

Sulla impostazione anche di questo miliardo noi abbiamo, d'altra parte, impiantata la previsione delle nostre uscite per il Soccorso invernale.

Resta chiaro, dunque, che il Parlamento può ridurre, od anche sopprimere, il sovrapprezzo sulle scommesse; ma ciò porterà ad una riduzione delle entrate — e quindi anche delle erogazioni — previste per il Soccorso invernale. Precisamente, se si riduce quel sovrapprezzo al 3 per cento, si avrà per le scommesse un gettito, anziché di un miliardo, di 810 milioni; — se lo si riduce al 2 per cento, si avrà un gettito di 540 milioni — se lo si riduce all'1 per cento, come proposto dall'onorevole Folchi, si avrà un gettito di 270 milioni. Corrispondentemente verranno ridotte le erogazioni.

Necessità del Soccorso invernale.

A quali fini sono destinati i fondi del Soccorso invernale?

In una circolare che abbiamo mandata — dopo aver sentita la Commissione di cui prima ho parlato — a tutte le Prefetture, noi, quest'anno, non abbiamo prescritte, tassativamente, determinate erogazioni; ma abbiamo elencate, a titolo esemplificativo, le erogazioni attuabili, lasciando poi che nelle singole loca-

lità i Prefetti — apprezzate le condizioni locali e sentite le Commissioni provinciali consultive — distribuiscano i fondi nelle erogazioni ritenute preferibili. Nella nostra elencazione esemplificativa abbiamo ammesso che i fondi del Soccorso invernale possano esser erogati per distribuire viveri di prima necessità (quali pane, pasta, legumi secchi); per distribuire vino nei giorni di Natale e Capo d'anno; per distribuire latte ai vecchi indigenti ultrasettantenni; per incrementare le mense collettive; per pagare bollette arretrate di luce e gas; per spignorare polizze ai Monti di pietà; per pagare fino a tre mensilità arretrate di affitto dovute dai bisognosi; per erogare contributi a piccole opere di pubblica utilità intese a incrementare l'occupazione operaia.

Aggiungo che, in sede di Soccorso invernale, non eroghiamo solamente attraverso le Prefetture (che, per parte loro, segnalano spesso commoventi necessità di interventi); ma riceviamo anche domande dirette di contributi, per speciali necessità invernali, dall'Ente ciechi, dall'Ente sordomuti, e così via: per esempio, il Ministero dell'agricoltura ci ha chiesto un contributo di 80 milioni per distribuire latte alle scuole materne ed elementari; gliene abbiamo dati, per ora, solamente 20.

Questo è il quadro delle uscite previste per il Soccorso invernale: il quadro delle necessità del Soccorso invernale. Di tanto quelle uscite si comprimeranno e quelle necessità resteranno insoddisfatte di quanto resulterà ridotto il provento sperato sulle scommesse ippiche.

Resta ora da vedere quali sono le possibilità dell'ippica (su questo il collega Sottosegretario all'agricoltura potrà informarvi meglio di me) e quali sono i criteri con cui si può realizzare qualcosa per il Soccorso invernale in occasione delle scommesse ippiche. Già ho spiegato come con l'articolo 3 si tassarono le scommesse con un sovrapprezzo del 10 per cento a carico dello scommettitore. Aggiungo qualche rilievo.

Quanto alla misura del 10 per cento, già ho accennato che, in sede di preventivo, demmo per scontata la previsione di una riduzione.

Quanto al pretendere il 10 per cento attraverso un sovrapprezzo che grava lo scommettitore e aumenta la sua spesa — anziché attraverso un prelievo che grava le scommesse e lascia intatta la spesa dello scommettitore —

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

debbo alcune spiegazioni, anche a difesa degli uffici dell'Interno, che talune polemiche hanno ingiustamente bistrattati.

È stato, fin dalle origini, un segreto di riuscita (direi) del Soccorso invernale il non esigere tributi o prelievi che incidessero sulle entrate di una qualsiasi impresa, ma l'imporre invece sovrapprezzi sulle manifestazioni di benessere, facendo appello alla generosità di chi le effettuava perchè dilatasse un poco la spesa che vi dedicava. A questo criterio gli uffici dell'Interno ritennero poter obbedire anche quando pensarono di poter, pel Soccorso invernale, colpire anche gli scommettitori nelle corse.

Due sono ora le novità che il disegno di legge Folchi propone: scendere dal 10 al 2 per cento; stabilire non un sovrapprezzo gravante sugli scommettitori, ma un prelievo gravante sulle scommesse. Quindi rimarrebbe ferma la massa di 27 miliardi di scommesse e si rinuncierebbe a fare appello agli scommettitori perchè vi aggiungessero un sovrapprezzo. E su tale massa di 27 miliardi si attingerebbe, in favore del Soccorso invernale, una percentuale che, secondo l'onorevole Folchi, dovrebbe essere dell'1 per cento.

Quanto alla misura della percentuale, la Commissione finanze e tesoro della Camera — opinò che al Soccorso invernale dovesse esser dato non meno del 2 per cento. In base a questo parere, la I Commissione della Camera stabilì che al Soccorso invernale spettasse il 2 per cento, da prelevarsi sulle scommesse.

Debbo, a questo punto, fornire talune precisazioni. Quanto all'applicare un sovrapprezzo oppure un prelievo, il Ministero dell'interno è indifferente. L'esposto 26 ottobre 1954 dell'U.N.I.R.E. dice che le scommesse importano un gettito di 27 miliardi e che su questi 27 miliardi vengono prelevati 5 miliardi e 100 milioni, di modo che vengono distribuiti tra i vincitori 21 miliardi e 900 milioni. Di questi 5 miliardi e 100 milioni, 3 miliardi e 400 milioni l'U.N.I.R.E. li distribuisce in premi di allevamento e corse; 900 milioni per diritti erariali e I.G.E.; 720 milioni per spese delle manifestazioni; 80 milioni per costo di gestione dell'U.N.I.R.E.

Il 15 gennaio 1955 l'U.N.I.R.E. ha diffuso un nuovo stampato, che certamente è stato inviato anche agli onorevoli componenti di

questa Commissione, nel quale — pur indicandosi il volume delle scommesse in 27 miliardi ed il complessivo prelievo finora attuato in circa 5 miliardi — si danno, circa le destinazioni di quel prelievo, cifre diverse da quelle che erano state date nel precedente esposto. È evidente che:

o non sono esatte le cifre che l'U.N.I.R.E. diede il 26 ottobre;

o non sono esatte quelle che ha date il 15 gennaio.

Nell'ottobre, per esempio, disse che per premi allevamento e corse destinava 3 miliardi e 500 milioni; ora dice che vi destina 3 miliardi e 120 milioni.

Nell'ottobre disse che per spese delle manifestazioni destinava 720 milioni; ora dice che vi destina 900 milioni.

In altro stampato di provenienza ippofila, che pure vi è pervenuto, si dice che per premi allevamento e corse l'U.N.I.R.E. destina 3 miliardi, che (si aggiunge) « sono insufficienti »; e per spese delle manifestazioni destina addirittura 1 miliardo.

Alcuni articoli di giornali, scritti in favore del disegno Folchi, han dato cifre ancora inferiori per premi e ancora superiori per spese manifestazioni.

Rinuncio a indagare quali di queste cifre sieno attendibili.

Piuttosto domando: una volta stabilito, come vuole il disegno, che la percentuale pel Soccorso invernale non si aggiunga, quale sovrapprezzo, a ciò che gli scommettitori pagano, ma venga attinta, quale prelievo, dall'insieme delle somme versate dagli scommettitori, su quale parte dei 27 miliardi versati dagli scommettitori quel prelievo finirà col gravare?

Ho sentito formulare varie ipotesi.

Una ipotesi è che il prelievo — 540 milioni se resterà fermo il 2 per cento stabilito dalla Camera — venga dall'U.N.I.R.E. fatto gravare sui premi per le corse e l'allevamento, decurtando quei premi, piuttosto che decurtare le vincite degli scommettitori fortunati.

Un'altra ipotesi è che, invece, l'U.N.I.R.E. lasci intatti i premi e decurti le vincite.

Una terza ipotesi potrebbe essere che l'U.N.I.R. decurtasse un po' i premi ed un po' le vincite.

Al Soccorso invernale, e quindi al Ministero dell'interno, tutto questo non interessa. Dico solo che, personalmente, mi parrebbe equo che l'U.N.I.R.E. facesse gravare il prelievo sugli scommettitori che vincono, specie decurtando le vincite più grosse. Osservo a questo proposito che finora, su 27 miliardi scommessi, ai vincitori sono stati pagati 21 miliardi e 900 milioni: ora — se si preleverà pel Soccorso invernale il 2 per cento dei 27 miliardi, cioè 540 milioni — ai vincitori verranno distribuiti 21 miliardi e 360 milioni. La differenza, rispetto al passato, non sarà molta in danno dei vincitori.

Un'altra osservazione, però, voglio aggiungere, sempre a questo proposito. Zelanti amici dell'ippica hanno distribuito uno stampato, cui prima ho accennato, in cui si dà per notorio che, già prima dell'articolo 3 pro Soccorso invernale, cadeva sugli scommettitori un prelievo di « oltre 5 miliardi di lire (il 21 per cento) dei 27 miliardi del movimento complessivo ». Lo stampato conclude affermando che a quel 21 per cento si può aggiungere solo l'1 per cento proposto dall'onorevole Folchi; altrimenti « lo scommettitore, di fronte a condizioni troppo rischiose, smette di scommettere ». Secondo questi zelanti ippofili, dunque, il 22 per cento è il massimo che, in tutto, si possa prelevare dal globale volume delle scommesse, sia per i vari fini per cui finora si sono affettuati prelievi, sia pel Soccorso invernale. E gli scommettitori non sono disposti a subire maggiori decurtazioni. Ebbene: se voi prendeste in parola quegli zelanti ippofili, potreste stabilire a favore del Soccorso invernale un prelievo del 3,12 per cento. Infatti i calcoli di quei signori sono sbagliati: i 5 miliardi e 100 milioni che finora sono stati prelevati sui 27 miliardi delle scommesse rappresentano una percentuale non del 21 per cento, come dicono loro, ma del 18,80 per cento. Per arrivare al 22 per cento, dunque, che essi dichiarano tollerabile, resterebbe disponibile, pel Soccorso invernale, un margine del 3,12 per cento. E (notate) imponendo un complessivo prelievo del 22 per cento, gli scommettitori non si spaventerebbero perchè, a sentir quei signori, credono oggi che il prelievo fosse già del 21, a norma dell'articolo 3 sul Soccorso invernale; e attendono, come una vittoria dell'ippica, che venga portato al 22,

approvandosi l'1 per cento proposto dall'onorevole Folchi.

Con tutto questo però — ripeto ancora — non è che io sostenga che dovete stabilire una percentuale del 4, del 3, del 2, dell'1 per cento, od anche nessuna percentuale. Il Governo — lo dissi alla Camera, l'ho detto dianzi a voi, e ancora una volta lo ripeto — non chiede al Parlamento una soluzione o un'altra: si rimette al Parlamento.

Deve il Soccorso invernale percepire il 4 per cento, o il 3,88 circa, come previsto nel nostro preventivo pel Soccorso invernale, sviluppando così completamente le erogazioni che abbiamo previste in uscita? Lo dica il Parlamento.

Deve invece il Soccorso invernale percepire il 3 per cento, il 2 per cento, l'1 per cento, od anche niente, riducendo in corrispondenza le uscite che abbiamo previste pel Soccorso invernale e contraendo le relative attività benefiche? Lo dica il Parlamento.

Dalle decisioni del Parlamento, più o meno in favore dell'ippica (o degli scommettitori), il Governo trarrà le dovute conseguenze nei riguardi delle erogazioni che il Soccorso invernale attua in favore dei poveri.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono rammaricato di non poter fare un'esposizione dettagliata su questo problema, perchè non mi aspettavo di essere chiamato dalla Commissione per far conoscere il pensiero del Ministero dell'agricoltura sul problema.

Posso far notare però un aspetto, che è quello che maggiormente preoccupa l'U.N.I.R.E., rappresentato dalle scommesse clandestine. È chiaro che, attraverso questo sovrapprezzo sulle scommesse legali, si incrementeranno le scommesse clandestine, il che significherebbe diminuire l'introito per l'U.N.I.R.E. e far cadere questo Ente in un situazione di crisi.

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge Folchi, con la modifica dall'1 al 2 per cento vi è stata un'agitazione e vi è stata anche una crisi rientrata alla Presidenza dell'U.N.I.R.E. Infatti il mio Ministro è riuscito a convincere il Commissario dell'U.N.I.R.E., che gode per la verità la fiducia di tutti gli ippici d'Italia,

a restare al suo posto, per cui penso che approvare il disegno di legge così come l'ha approvato la Camera dei deputati, con il prelievo del 2 per cento, anziché dell'1 per cento, come propone l'onorevole Folchi, metterebbe nuovamente in agitazione l'ambiente italiano dell'ippica.

D'altra parte debbo far osservare che le preoccupazioni dell'U.N.I.R.E. si riferiscono anche ad un altro aspetto del problema, e cioè al fatto, cui noi assistiamo per lo scarso allevamento dei nostri cavalli, che tutti i nostri premi vengono conquistati da cavalli stranieri, specialmente francesi. Pertanto bisogna incrementare qualsiasi azione che tenda a migliorare l'allevamento dei nostri cavalli. Tale compito è affidato all'U.N.I.R.E. perchè il Ministero dell'agricoltura, che ha solo i depositi dei cavalli stalloni, non può provvedervi in quanto trattasi di attività privata.

RODA. Non intendo suscitare una polemica; mi sembra, però, che il Sottosegretario per l'interno abbia inteso indicare una percentuale inferiore a quella approvata dalla Commissione del Senato giorni addietro...

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono remissivo su qualsiasi percentuale che vorrà stabilire il Parlamento.

RODA. Ci sono delle affermazioni che scaturiscono indirettamente dalla esposizione orale così come abbiamo sentito in questa seduta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho detto quel che ho detto per ricordarvi quello che è stato l'iter legislativo. Quello del Governo è stato alla Camera, ed è qui oggi, di fronte al disegno Folchi, un atteggiamento di remissività.

RODA. Le do atto della chiarezza con cui ella ha esposto le travagliate vicissitudini passate da questa legge. Non per sollevare una polemica, dicevo, ma io mi ricordo che quando questa legge è venuta qui in discussione ed ha ricevuto l'approvazione di questa Commissione, io sollevai delle riserve riguardo al prelievo nei confronti dell'ippica, nella percentuale che già allora mi sembrò eccessiva.

Dissi: mi sembra eccessivo porre sullo stesso piano l'ippica, che nel nostro Paese è qualche cosa di ben diverso delle comuni scom-

messe, e i giochi d'azzardo che esistono in altri campi, dal momento che l'ippica coinvolge una massa di interessi che tutti conosciamo, per cui mi sembra strano ed assurdo porre sullo stesso piede le scommesse che si fanno nei campi di corsa dei cavalli con le scommesse che si fanno in altri settori. E soprattutto feci le riserve, che sono poi state trovate giuste nell'altro ramo del Parlamento, circa la misura di questo prelievo.

Io sono del parere che se noi dovessimo aderire al concetto di ridurre il prelievo dal 10 per cento ad una misura più ragionevole, faremmo veramente una cosa saggia, nei confronti dell'ippica, che non è soltanto uno sport, anche perchè, tutto sommato, giustamente il Governo, nel presentare il disegno di legge, ha calcolato con prudenza non già il 10 per cento, ma assai meno, quale gettito da iscrivere in bilancio.

Fu prudente, dicevo, ed ha fatto molto bene a comportarsi in questa maniera e quindi, anziché preventivare fra le entrate il 10 per cento, e precisamente 2 miliardi e mezzo, si è limitato a preventivare solo un miliardo. Ora se noi dovessimo approvare la percentuale passata alla Camera, che è del 2 per cento su 27 miliardi (mi sembra di aver capito che si tratterà di qualche cosa di più, in sede di consuntivo, dei 27 miliardi di introiti previsti per l'anno 1955), se anche dovessimo rimanere nella proporzione del preventivo, potremo contare, con l'aliquota del solo 2 per cento, su un gettito certo di almeno 540 milioni.

La riduzione è certo sensibile, però non tanto elevata, se teniamo conto del miliardo preventivato dal Governo con saggia prudenza, in confronto dei 2.700 milioni ove si fosse preventivato nella misura del 10 per cento! Penso, quindi, che trattandosi di una differenza di circa 400 milioni fra preventivo e nuove aliquote proposte dalla Camera, si possa essere meno perplessi nell'accedere alla percentuale del 2 per cento che non se ci si fosse trovati di fronte ad una previsione di entrata di gran lunga superiore al miliardo attualmente iscritto. Ed allora penso che la riduzione dell'aliquota al 2 per cento, trattandosi dell'alternativa di far vivere o far scomparire l'ippica nel nostro Paese, sia da accettare come il minore dei mali.

MINIO. La mia è quasi una dichiarazione di voto, in quanto ho la certezza assoluta che la Commissione non vorrà rinviare il provvedimento alla Camera; ma se non vi fosse questa difficoltà, sarei del parere, dopo aver ascoltato le ragioni esposte così obiettivamente dal senatore Bisori, che la diminuzione del prelievo da concedersi non debba andare al di sotto almeno di quel che il Ministero stesso aveva preventivato come entrata in bilancio per il soccorso invernale. Sarei stato pertanto dell'avviso di mantenere quel miliardo circa che si era preventivato, tenendo conto della riduzione che era stata apportata. Dalle cifre esposte e dal calcolo fatto in quel *pro-memoria* che ci è pervenuto sembrerebbe che a questa somma si potrebbe arrivare senza alcuno di quegli inconvenienti che sono stati paventati dagli interessati all'ippica. Per questo la mia proposta sarebbe di ridurre il prelievo al 4 per cento o presso a poco nei limiti di quella previsione di entrata di bilancio. C'è però la difficoltà del rinvio alla Camera dei deputati e questo solo mi trattiene dal fare una proposta formale di emendamento; questa però sarebbe stata, ripeto, la mia opinione.

PIOLA. Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una ragione politica. Era già stata approvata una legge dai due rami del Parlamento ed era diventata quindi esecutiva. Per il fatto che il Presidente e il Vice Presidente dell'U.N.I.R.E. si sono dimessi e vi è stata una specie di agitazione che ha lasciato normalissimo il Paese, il Parlamento è chiamato addirittura a modificare una legge votata alla unanimità. Ciò per venire incontro alle pretese di questa Associazione, praticamente privata (lo stesso rappresentante del Ministero dell'agricoltura ha detto che il Ministero dell'agricoltura non ha competenza, perchè l'allevamento dei cavalli è un'attività privata), cioè dell'U.N.I.R.E., come rappresentanza degli allevatori di cavalli.

Quindi mi pare che il subire una agitazione di così poco rilievo, e la ragione del decidere sarebbe la stessa anche se fosse stata di grande rilievo, credo che non sia una cosa conforme al prestigio e alla dignità del Parlamento. Perciò voterò contro questo disegno di legge anche se è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Inoltre questo spauracchio del ritorno alla Camera e dell'allungamento dell'*iter* legislativo non deve essere troppo spesso ventilato, perchè ciascun ramo del Parlamento, e le Commissioni con esso, debbono decidere liberamente.

Ma vi è un'altra ragione, a mio modesto avviso, per essere contrari al disegno di legge, oltre a quella politica, relativa al nostro prestigio, e cioè che solamente per questo settore dell'ippica è stato mutato il concetto informatore che ha presieduto sempre al prelievo delle somme necessarie per il Fondo di soccorso invernale. Infatti, mentre in tutto il complesso della legge, per i vari settori cui si riferisce, è stato messo in atto il criterio del sovrapprezzo, per non creare una vera e propria tassa, con questo disegno di legge, presentato per iniziativa di un gruppo di deputati, si muta completamente tale concetto informatore, che era giusto perseguire, e si stabilisce addirittura un diritto di prelievo sul fondo delle scommesse. Mi pare che non vi sia alcuna ragione per mutare soltanto per il settore dei cavalli la struttura della legge per il soccorso invernale. Anche per i cavalli dovrebbe essere applicato lo stesso concetto degli altri settori, cioè stabilire un sovrapprezzo.

Quindi vi è anche una ragione di armonia legislativa per essere contrari a questo disegno di legge.

A queste ragioni essenziali si uniscono poi le ragioni che si possono attingere dalla esposizione obiettiva dell'onorevole Sottosegretario per l'interno, ragioni che sono tali da fornire degli elementi per stabilire che anche i dati statistici che ci ha fornito l'U.N.I.R.E. non corrispondono alla realtà. Cioè quello che verremmo a stabilire con questo disegno di legge sarebbe un prelievo addirittura inferiore a quello che si potrebbe ottenere senza incidere menomamente su quelle somme che debbono essere usate per l'allevamento dei cavalli e per l'incremento dell'ippica. Non capisco perchè proprio in questo settore e trattandosi di soccorso invernale, ossia di un settore che ci deve impressionare dal punto di vista del cuore e della necessità della beneficenza, non si stabilisca una aliquota che, pur garantendo un certo gettito, possa non ingenerare gli inconvenienti lamentati.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

Queste sono le tre ragioni per cui darò il mio voto contrario al disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*. Effettivamente, le osservazioni fatte dal senatore Piola hanno preoccupato fin dall'inizio anche me, perchè io non vorrei, mi dispiace dir questo, che come quest'anno noi cediamo di fronte alla sollevazione dei gestori delle corse, l'anno venturo, se i gestori delle sale cinematografiche si agiteranno, fossimo costretti a mollare anche in questo settore ed un altro anno ancora a mollare sulle case da gioco e così via. Ragione per cui alla fine noi finiremmo per rimettere in discussione il principio di questo logico sovrapprezzo a favore dei poveri, che noi dobbiamo imporre su chi trae profitto o si dedica ad attività non essenziali per la vita della Nazione.

Però c'è un fatto che mi conforta ed è la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario che ci ha detto che il Ministero aveva preventivato solamente di incassare il 4 per cento. Ora proprio non tanto per le agitazioni dell'U.N.I.R.E., ma perchè era stato preventivato soltanto il 4 per cento, io vorrei sottoporvi la possibilità di rimandare alla Camera il provvedimento su questa base di applicazione cioè del 4 per cento, che io dividerei in due parti: un 2 per cento di aumento sulle scommesse e un 2 per cento di prelievo sulla massa dei premi; quest'ultima parte come proporrebbe l'onorevole Folchi. Questo per fare intendere che noi non cediamo, ma teniamo conto del fatto che lo stesso Governo, nel fare il suo bilancio, aveva preventivato di incassare il 3,70 per cento. Contemporaneamente non molliamo sul principio del sovrapprezzo sulle scommesse anche se ammettiamo che una parte di questo contributo possa essere posto a carico del vincitore. A questo proposito, dato che è presente il Sottosegretario per le finanze, onorevole Castelli, vorrei mettere in chiaro che cosa significhi nel progetto di legge l'espressione « nella misura del 2 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ». Perchè noi siamo perfettamente d'accordo che la commisurazione deve essere fatta rispetto al lordo del diritto erariale, ma non vorrei che l'interpretazione fosse che il diritto erariale si applica sull'importo al netto

di questo prelievo; deve essere invece ben chiaro che il diritto erariale deve essere applicato sempre sul lordo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Secondo me, se sarà approvato il disegno, vi saranno più prelievi concorrenti, che cadranno sull'importo lordo delle scommesse: vi saranno i prelievi preesistenti in favore dell'Erario e dell'U.N.I.R.E.; vi sarà, inoltre, il nuovo prelievo in favore del Soccorso invernale. L'imponibile su cui i vari prelievi cadranno sarà costituito sempre dall'importo lordo delle scommesse.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non ho nessun titolo per intervenire in questa discussione, ma unicamente perchè vedo che il relatore si prospetta la eventualità di un ulteriore corso parlamentare di questo disegno di legge, vorrei dare due elementi di giudizio estremamente obiettivi alla Commissione.

Quando i fautori dell'ippica si agitano e dicono che con questo contributo noi mettiamo coloro che si interessano dell'allevamento delle razze equine in una situazione di difficoltà, dicono in parte il vero. Infatti con un sistema che, a mio avviso, è deprecabilissimo ed in questo momento ne scontiamo le conseguenze, da alcuni anni a questa parte in certi settori che, pur svolgendo una attività non tipicamente pubblica interessano la politica generale (es. C.O.N.I., U.N.I.R.E.), noi invece di seguire la politica di un certo aiuto se riconosciamo l'interesse pubblico in questa attività, per ragioni di bilancio abbiamo seguito il sistema, secondo me sbagliato, di cedere alcune attività che dovrebbero essere proprie e tipiche dello Stato ad enti che si occupano di queste attività. Invece di dare allo sport italiano 3, 4, 5 miliardi all'anno, diamo la gestione del totocalcio; invece di dare all'U.N.I.R.E., che si interessa dell'incremento delle razze equine, e attua un interesse di carattere nazionale, un certo contributo finanziario, gli affidiamo la gestione del Totip. Sicchè quando noi intacchiamo l'introito lordo e quindi anche quello netto di questo gioco, noi veniamo in un certo senso a diminuire le possibilità

per l'U.N.I.R.E. di promuovere l'incremento delle razze equine.

Questo è un primo elemento che la Commissione farà bene a tener presente. In secondo luogo, quando affermiamo che si può benissimo togliere dal monte premi una certa aliquota, un miliardo o due miliardi, dobbiamo anche ricordarci che le attività nette vanno per tre rivoli. Primo, vanno a costituire i cosiddetti premi di corsa (per esempio, Gran Premio delle Capannelle); secondo, vanno al monte premi in senso tecnico, cioè a quella parte delle puntate che viene poi distribuita ai vincitori; terzo, ed è questa la parte più interessante, vanno alle attività proprie dell'U.N.I.R.E. Ora quando si dice che il prelievo, per esempio, di mezzo miliardo o di un miliardo può mettere l'U.N.I.R.E. in condizioni di non poter esercitare la propria attività, si dice cosa in parte vera. Si aggiunga poi che v'è un gioco che si svolge negli ippodromi ed un gioco che si svolge nelle sale corsa, per cui non è mai abbastanza raccomandata la sorveglianza del Ministero dell'interno, perchè queste sale sono spesso i locali peggio frequentati. Le sale corsa, collegate con telescriventi agli ippodromi, sono in grado dopo alcuni istanti di comunicare i risultati di ciascuna corsa. Questa comunicazione non serve solo per coloro che hanno giocato legalmente e che subiscono quel prelievo del 18,75 o del 21 per cento: attorno a tutta questa gente fioriscono gli scommettitori clandestini, e sono la parte maggiore, che si avvalgono di queste comunicazioni per organizzare il gioco per proprio conto.

Che cosa dice l'U.N.I.R.E.? Che quando noi portiamo il prelievo al di là di una certa cifra sopportabile, e si indica come sopportabile il 21 per cento, la maggioranza non giocherà più al gioco pubblico, ma continuerà a giocare clandestinamente, per cui non percepiremo nè il 2, nè il 3, nè il 4 per cento di contributo all'assistenza invernale.

Ho voluto sottoporre alla Commissione questi fatti che mi sembrano rilevanti come elementi di giudizio.

TOME. Questo disegno di legge comporta sostanzialmente due problemi: un problema relativo al congegno da adottare per prelevare

le somme a favore dell'assistenza invernale, ed un secondo problema, relativo all'aliquota.

Il collega Piola ha spezzato una lancia in favore del mantenimento del prelievo a carico dello scommettitore, sostenendo che tutto il sistema della legge sul soccorso invernale è impostato su questo criterio ed egli ritiene che non sia il caso di adottare un sistema particolare, specifico, diverso per il mondo dell'ippica, rompendo l'armonia del sistema generale adottato.

Contro questo suo parere, io debbo osservare che nella ricerca dei fondi per il soccorso invernale, ciò che conta è di adottare il sistema che meno determini reazioni negative presso coloro che debbono effettuare il versamento. Se il congegno proposto con questo disegno di legge, di prelevare cioè il contributo sul monte delle scommesse, è più idoneo dell'altro per evitare le reazioni, a me sembra che noi dobbiamo essere favorevoli a questo congegno.

Ora indubbiamente, dal punto di vista psicologico, credo sia più opportuno il congegno proposto dalla legge. Colui che va a giocare e che valuta un po' l'alea dell'importo che egli giuoca in ordine alla probabilità di vincita, indubbiamente è indotto a tener conto di un eventuale sovrapprezzo che si dovesse porre a suo carico; mentre quando si tratta di ricevere la vincita, allora lo stato d'animo, la situazione psicologica di colui che deve incassare sono assolutamente diversi. Non sembra che ci possano essere delle reazioni vivaci, perchè invece di ricevere cento si riceve novantotto o novantasette. Dal punto di vista psicologico ritengo pertanto che il congegno sia adatto e accettabile. Inoltre adottando il congegno del disegno di legge in discussione si fa anche il vantaggio dell'U.N.I.R.E., si evitano cioè quelle ripercussioni dannose al bilancio dell'U.N.I.R.E., che vengono portate avanti come ragioni di interesse pubblico per comprimere il prelievo a favore del fondo per il soccorso invernale. Perchè dato che il prelievo viene fatto sul monte delle scommesse, evidentemente l'importo che resta a disposizione dell'U.N.I.R.E. è sempre lo stesso. È il vincitore che viene a subire il danno del maggior prelievo. Abbiamo quindi un vantaggio dell'U.N.I.R.E. nell'attuazione di questo sistema,

vantaggio che è uno dei motivi specifici per cui l'U.N.I.R.E. si batte contro la legge originaria.

Sono dunque per l'adozione del congegno proposto dall'onorevole Folchi.

E veniamo un po' al secondo problema, quello cioè della aliquota da adottare.

Qui si è portata innanzi la cosiddetta ragione politica. Il Parlamento ha votato una legge; si è detto che non è opportuno che ora il Parlamento si sottometta a pressioni esterne, perchè ciò potrebbe costituire un precedente pericoloso per altri settori sottoposto alla contribuzione in favore del Fondo per il soccorso invernale. Ora mi pare che questo motivo abbia indubbiamente il suo peso, sempre però che si intenda questa ragione in senso generale. Nella fattispecie però questa obiezione può essere superata per il fatto, che sembra acquisito, che nel discutere il disegno di legge, ora diventato legge, il Parlamento non ha avuto tutti gli elementi di informazione, per cui poteva essere indotto ad approfondire in una maniera più adeguata il problema. Dal che verrebbe fatto di pensare che qui potrebbe tornare opportuno il richiamo a quell'adagio per cui *errare humanum est, sed perseverare in errorem diabolicum*. Il legislatore deve guardare alla sostanza delle cose e non deve cristallizzarsi sulla forma. Se il Parlamento ritiene che questa aliquota del dieci per cento è eccessiva, se ritiene che pesa troppo impedendo il regolare funzionamento dell'U.N.I.R.E., è giusto che la riveda.

Ora attraverso le precisazioni fornite dal Sottosegretario di Stato per l'interno ed anche per le considerazioni fatte dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, a me sembra che noi possiamo esser rimasti convinti sulla opportunità di ridurre l'aliquota che è stata approvata inizialmente. Sono favorevole quindi ad un riesame dell'aliquota stessa. Quale potrà essere l'aliquota da adottare? Tenuto conto delle precisazioni fornite dal relatore ed anche dal Sottosegretario per l'interno circa l'erronea valutazione fatta dall'U.N.I.R.E. relativamente all'onere complessivo che la U.N.I.R.E. stessa viene a sopportare nel bilancio delle scommesse, penso che non determineremmo reazioni gravi, nè di carattere soggettivo nè di carattere obiettivo se noi even-

tualmente spostassimo quell'aliquota da quel 2 per cento, che ci viene proposto con il disegno di legge Folchi, al 3 o al massimo al 4 per cento. Sostanzialmente io riterrei che volendo noi avvicinarci a quel miliardo di preventivo che è stato impostato dal Ministero dell'interno, potremmo adottare l'aliquota del 3,50 per cento e ciò ci consentirebbe da un lato di non aggravare eccessivamente l'U.N.I.R.E. e dall'altro di venire incontro a quelle che sono le aspettative degli assistiti dal soccorso invernale.

Quindi farei la proposta di respingere tutte le altre eccezioni e di fermarci invece alla presa in considerazione della aliquota del 3,50 per cento, con il congegno previsto dal disegno di legge in esame.

VARALDO. Io desidero osservare a proposito di quanto è stato detto sul pericolo delle scommesse clandestine che ci saranno pure i mezzi per contrastare queste scommesse clandestine. Per lo stesso criterio altrimenti non dovremmo aumentare il prezzo delle sigarette. Lo stesso argomento poi potrebbero portare domani anche le case da gioco.

BRACCESI. Io una volta sono stato in un campo di corse ed ho fatto un piccolo gioco consigliato da amici, ed ho perduto; in seguito non ci sono più tornato. Ho però domandato notizie circa il funzionamento del totalizzatore ed ho saputo che solo una parte delle giocate va allo scommettitore, in modo tale che se, per assurdo, il campo di corse non venisse mai aperto e tutti continuassero a giocare, alla fine tutti i giocatori avrebbero perduto, perchè pian piano dalle quote che si scommettono vengono detratte delle quote a favore dell'organizzatore delle scommesse.

La conclusione cui voglio giungere è questa, che gli scommettitori arriveranno ad essere spossati prima se lo Stato prende di più per l'assistenza invernale. Non vorrei, in altre parole, che fosse sacrificato il soccorso invernale in vista di altre pur giuste considerazioni.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono costretto ad insistere. Le considerazioni che poc'anzi mi sono

permesso di fare alla Commissione, e che sono state sottolineate in modo efficace dal Sottosegretario per le finanze, sono quelle che costringono l'U.N.I.R.E. a chiedere, attraverso il Ministero dell'agricoltura, che la legge venga approvata almeno nella formulazione stabilita dalla Camera dei deputati.

In effetti, dai conti fatti risulterebbe che l'U.N.I.R.E. non potrebbe far fronte a tutte le sue esigenze ed è vero che la causa fondamentale di ciò è data dalle scommesse clandestine. Ora è stato detto che queste scommesse clandestine potrebbero essere eliminate, ma io mi permetto di far presente che le scommesse clandestine in Italia hanno le stesse tradizioni dell'ippica italiana e forse sono sorte prima le scommesse clandestine e poi le corse ippiche. Non si può eliminarle dalla sera alla mattina con questo sistema ed inoltre per quel che riflette il settore dell'ippica, c'è da rilevare come questo settore non può esser posto a confronto con quello, ad esempio, del cinema. Lì si tratta di pagare un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso, mentre qui si tratta di una materia molto aleatoria, poichè in seno all'attività delle corse si inserisce il complesso delle scommesse clandestine. Il sovrapprezzo sulle scommesse significherebbe in ultima analisi incoraggiare lo scommettitore ad andare a giocare clandestinamente, con un incasso per la U.N.I.R.E. minore e un gettito anche minore per lo Stato.

L'U.N.I.R.E. ha già fatto presente quali sono le spese che deve sostenere: in primo luogo per l'erogazione dei premi ai vincitori; poi per l'istituzione dei premi alle corse; in terzo luogo, per quelli che sono gli incoraggiamenti che fino ad oggi sono stati erogati in forma molto modesta.

Vorrei poi rispondere al senatore Piola il quale ha detto che il Ministero dell'agricoltura non può svolgere questa attività dell'allevamento dei cavalli da corsa dato l'ingente costo. Ho sentito altra volta da parte delle sinistre dire che un cavallo al Ministero dell'agricoltura verrebbe a costare ottocentomila lire all'anno; tale cifra è inesatta senza alcun dubbio, ma sta a indicare quanto può costare l'allevamento di un cavallo da corsa. Appunto perchè c'è questo scarso interesse oggi in Italia per l'allevamento del cavallo da corsa,

vediamo che i cavalli degli altri Paesi vengono a conquistare tutti i premi che mettiamo in palio in Italia.

Mi pare che il congegno adottato negli altri settori non possa essere adottato anche per quel che riguarda l'ippica, perchè noi avremmo un risultato contrario a quello che ci proponiamo.

Noi dobbiamo ricordare che gli ippodromi alla data odierna sono chiusi, il che significa che scommesse non se ne fanno e ogni giorno che passa lo Stato perde sempre maggiori introiti. E non si tratta solo della domenica, perchè lo sport dell'ippica è uno sport che interessa tutta la settimana, perchè non c'è in Italia un giorno della settimana nel quale non ci siano corse ippiche. Quindi vorrei sottoporre alla Commissione questo aspetto che evidentemente potrebbe anche non essere preso in considerazione: se la Commissione decidesse diversamente da quanto propone il disegno di legge in esame, si adottasse il 4 per cento di prelievo sulle scommesse, che cosa otterremmo? Gli ippodromi resterebbero chiusi e il 4 per cento su zero è zero. E così non avremmo neppure i 540 milioni che si avrebbero con l'aliquota proposta. Mi pare quindi che sia meglio far fronte con i 540 milioni, anzichè con una cifra assolutamente inferiore ai bisogni del Fondo di soccorso invernale.

PIOLA. E facciamo così un monumento al ricatto!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Senatore Piola, ho già voluto sottolineare questo aspetto, che cioè il settore dell'ippica è un settore del tutto diverso dagli altri, non è quello delle ferrovie dello Stato o quello del cinema. Perchè il ragionamento è semplice in materia di scommesse: se io vado in un posto e per scommettere pago cinquecento lire, mentre se vado in un altro posto ne pago cinquecentocinquanta e magari riceverò un premio inferiore se vinco, è fuori di discussione quella che sarà la mia scelta. Siccome noi vogliamo prelevare proprio dalla parte ufficiale, è chiaro che noi dobbiamo metterci in condizioni di ricavare quanto possibile da questa parte ufficiale, per le considerazioni

che ho fatto. È stato l'intervento personale del Ministro dell'agricoltura a far accettare questo 2 per cento, e il massimo che si può ricavare sono 540 milioni. Se la Commissione oggi annuncia che questo 2 per cento è portato al 4 per cento, noi avremo ancora gli ippodromi chiusi chissà per quanto altro tempo ancora, poichè alla Camera si tornerà a discutere su questa proposta di legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ripeto ancora una volta, per il Ministero dell'interno, che nulla chiediamo, ma ci rimettiamo alla Commissione.

TOMÈ. Propongo di sostituire alle parole: « nella misura del 2 per cento » le altre: « nella misura del 3 per cento ».

TRABUCCHI, *relatore*. Aderisco all'emendamento del senatore Tomè.

PIOLA. Io penso che la Commissione, se è d'accordo di approvare il disegno di legge dovrebbe approvarlo così come ci è stato trasmesso, perchè non vale la pena di rimandarlo alla Camera per una differenza dell'1 per cento. Il mio precedente intervento è stato dettato essenzialmente dalla ragione politica dalla quale non defletto. Quindi io voterò contro il disegno di legge, ma mi auguro che la Commissione, di fronte a questa differenza minima di percentuale, non voglia insistere nell'emendare il disegno di legge stesso.

RODA. A mio avviso, al punto in cui è arrivata la discussione, non vale la pena di contendere tra il 2 e il 3 per cento perchè un ulteriore ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge certamente porterebbe un danno maggiore del vantaggio che è dato dalla differenza di percentuale fra il 2 ed il 3 per cento.

MINIO. Osservo che il disegno di legge non riguarda solo questo anno ma anche gli anni futuri.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Bisognerebbe esaminare la questione sotto il profilo pratico. Noi ci sforziamo di dare al soccorso invernale quanto più possibile. In effetti passando dal

2 al 3 per cento si ricaverebbe un vantaggio di 270 milioni, ma il tempo che è necessario per assicurare al soccorso invernale questa maggiore somma è notevole e la perdita per la mancata applicazione della legge sarebbe nel frattempo molto superiore. Si potrebbe fare un ordine del giorno sottolineando la delicatezza di questo settore e affermando che si approva la percentuale del 2 per cento con la riserva di apportare delle modifiche successivamente.

TOMÈ. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 2 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra** » (858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950,

n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura :

Articolo unico.

L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente :

« Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro un anno dall'invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

« Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

« La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

« Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito ».

TOMÈ, *relatore*. Come è noto l'iter delle pratiche di pensione di guerra comporta tra i primi adempimenti di carattere procedurale la sottoposizione a visita medica del richiedente. Avviene che, precettato per la visita sanitaria, il richiedente non si presenti. L'attuale legislazione non prevede alcuna sanzione per questo inadempimento della parte. Ne consegue che presso gli uffici dell'Amministrazione

statale giacciono numerose domande bloccate dal non adempimento di questa prescrizione. È quindi necessario avviare all'inconveniente. Così come è disposto l'obbligo della visita sanitaria per altri casi con sanzioni qualora non vi si adempia, si ritiene opportuno adeguare anche la mancata presentazione alla prima visita a quello che è il sistema adottato per le mancate presentazioni per le altre visite. Con il disegno di legge in esame si stabilisce che qualora il chiamato alla visita sanitaria non si presenti entro un anno dall'invito, la pratica resterà ferma e l'interessato dovrà produrre una nuova domanda di accertamento sanitario. La pensione, l'assegno o la indennità eventualmente spettanti, verrebbero a decorrere non più dalla data dell'originaria domanda o dalla data dell'evento dannoso, ma dal primo del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda di visita. Questo provvedimento è un provvedimento logico e opportuno ed io pertanto propongo alla Commissione di approvarlo.

DE LUCA LUCA. A me pare che il disegno di legge sottoposto al nostro esame contenga dei criteri di natura restrittiva per quanto riguarda coloro che chiedono la pensione di guerra. Potrei anche un po' definirlo inconsistente partendo da questa mia premessa fondamentale. Eventualmente si potrebbe, in linea subordinata, fare in modo che la Commissione medica sia tenuta ad invitare una seconda volta gli interessati; così si darebbe loro una maggiore possibilità di rispondere alla chiamata. Se l'onorevole Sottosegretario di Stato è d'accordo su questo mio emendamento noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono di accordo nell'inserire un emendamento in tal senso.

DE LUCA LUCA. Propongo allora di sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648 con il seguente: « Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si present.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

alla chiamata per prima vista sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova domanda di accertamenti sanitari ».

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Luca Luca. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge con l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli: « Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni » (302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno d'iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli: « Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 2 luglio 1952, n. 703, aveva introdotto alla voce « mobili di qualunque materia » tre sottospecie: « di qualità fine », « di qualità comune » e « grammofoni, radio e radiogrammofoni » per i quali ultimi era disposta la aliquota del 10 per cento *ad valorem*.

Questa aliquota è sembrata sproporzionata nel senso che il valore maggiore che hanno questi mobili deriva dal complesso del meccanismo e non dalla parte di ammobiliamento. Con il presente disegno di legge i senatori Lepore e Tartufoli propongono di portare l'aliquota dal 10 al 3 per cento del valore, per equiparare questi mobili agli utensili domestici. A me questa equiparazione non sembra opportuna. Direi che potrebbe essere utilizzata la tariffa del 5 per cento in uso per i giochi e i divertimenti oppure per i dischi per grammo-

foni che sono materia analoga. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge con la sostituzione dell'articolo 1 con il seguente:

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la sottovoce « grammofoni, radio, radiogrammofoni » della voce « mobili di qualunque materia », è così modificata:

« grammofoni, radio, radiogrammofoni, apparecchi televisivi 5 % del valore »

Inoltre proporrei di far entrare in vigore la legge col 1° gennaio 1956 perchè a quella data già avremo i valori nuovi fissati dalle Commissioni.

MINIO. Condivido entrambi le proposte fatte dal relatore. Dopo la legge n. 703 apparve chiaro che l'aliquota era eccessiva e vi fu anche un intervento con cui si invitavano le Commissioni, per non far gravare troppo l'aliquota del 10 per cento, a rivedere i valori stabiliti. Infatti le Commissioni hanno accertato valori inferiori ai reali di circa la metà. Rimandando l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 1956 si potrebbe dar modo alle Commissioni di stabilire i valori reali.

Sono anche favorevole a considerare nel disegno di legge anche i televisori che secondo me vanno aggiunti per dirimere contestazioni sorte in proposito tra Comuni e Direzione generale della finanza locale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In una riunione precedente avevo espresso qualche perplessità sull'opportunità di discutere ora questo disegno di legge nella imminenza della presentazione di un piano organico di ritocco e anche di riforma della finanza locale. Peraltro mi rendo conto che se esiste un settore nel quale la legge 2 luglio 1952, n. 703 ha operato un errore è proprio questo, nel senso che confonde il valore del mobile con il valore dell'apparato meccanico. Non ho difficoltà perciò a dichiararmi favorevole a questo disegno di legge purchè l'aliquota sia portata dal 3 al 5 per cento e sono particolarmente d'accordo sul riferimento ai televisori. L'Amministrazione peraltro è perplessa nel decidere se con la dizione della legge n. 703

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

i televisori debbono essere tassati o no. D'altra parte il settore della televisione deve essere considerato con un particolare favore in questo momento e quindi è giusto che sia tassato ma con una aliquota ragionevole.

Sono poi favorevole all'entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 1956 perchè le tabelle medie dei valori sono attualmente compilate per l'anno in corso e potrebbe essere pregiudizievole ritoccarle in questo momento. Con questa riduzione di aliquote quanto perderà il gettito del dazio comunale? È difficile fare il calcolo. Però, ritenuta la cifra larghissimamente indicativa, penso di poter determinare la riduzione del gettito in un centinaio di milioni circa. Se considerate che questa imposta rende molte decine di miliardi alle finanze comunali, è evidente la non rilevanza di questa cifra.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge di cui dò lettura :

Art. 1.

L'imposta di consumo sui grammofoni, radio e radiogrammofoni, di cui alla tariffa massima riportata dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è ridotta dal 10 al 3 per cento del valore.

Il relatore propone di sostituire l'articolo con il seguente :

Nell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la sottovoce « grammofoni, radio, radiogrammofoni » della voce « mobili di qualunque materia », è così modificata :

« grammofoni, radio, radiogrammofoni, apparecchi televisivi 5 % del valore »

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione della presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il relatore propone di sostituire l'articolo con il seguente :

« La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1956 ».

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso che in relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, il titolo del disegno di legge risulterà il seguente :

« Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni ed apparecchi televisivi ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato** » (869)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, relatore. Prima del 1949 il Tesoro anticipava al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato la somma di lire 250 milioni annui, che con la legge del 29 luglio 1949 fu portata a 500 milioni. Il Fondo oggi è in *deficit* perchè le richieste di credito sono aumentate per molti motivi, indicati nella relazione ministeriale.

Con il disegno di legge al nostro esame si propone di concedere al Fondo ulteriori anticipazioni di lire 500 milioni all'anno per gli anni 1957 e 1958.

Inoltre poichè il Fondo è in difficoltà per la restituzione di queste anticipazioni fatte dallo Stato, si propone di sospendere i rimborsi fino al 1958 e dal 1° gennaio 1959 provvedere alla estinzione del debito mediante un solo piano di ammortamento in quindici annualità al tasso di interesse del 4 per cento, con quota annuale costante, comprensiva di capitale e di interesse.

Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1956 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.

Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 1° luglio 1955.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonchè quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento 1936** » (885) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento - 1936 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Ricorderanno gli onorevoli colleghi il prestito redimibile 5 per cento emesso nel 1936, che venne chiamato immobiliare, perchè a sottoscriverlo furono chiamati forzatamente i proprietari di immobili. Oltre alla sottoscrizione, gli stessi privati furono obbligati ad una imposta straordinaria, che è cessata nel 1951, con un provvedimento che ne permise il riscatto anticipato. Il prestito, invece, che ha la durata di venticinque anni, viene a scadere nel 1961.

Ricordo che l'operazione fruttò circa sette miliardi e furono emessi titoli suddivisi in sette serie, di un miliardo ciascuna. I titoli erano emessi in tagli che vanno da 100 lire a 20.000 lire.

Come ho detto furono emesse sette serie di un miliardo e ogni titolo fu numerato da 1 fino a 10 milioni. Per facilitare le estrazioni per il rimborso furono fatti dei gruppi per ogni serie, gruppi da 20 mila titoli, che ebbero una lettera romana da I a CC. Ogni anno, fino al 31 dicembre 1954, sono avvenute le estrazioni per gruppi. A quest'ultima data si è però esaurito il foglio cedole allegato ai titoli, che, non si sa per quale motivo, fu previsto soltanto per sedici anni. Nonostante i rimborsi

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

avvenuti nel frattempo per sorteggio, al 31 dicembre 1954 il prestito aveva questa suddivisione in tagli:

N. 827.400	da L.	100
» 508.300	»	500
» 250.000	»	1.000
» 155.000	»	2.000
» 65.200	»	5.000
» 42.500	»	10.000
» 31.200	»	20.000

Ora si dovrebbe provvedere a stampare un foglio cedole per ciascuno di questi titoli. È evidente che un foglio cedole per un titolo da 100 lire costerà più del titolo stesso. Quindi si rende necessario il cambio di questi titoli. Si provvederà a stampare titoli completamente nuovi, con una numerazione che renderà più facili le operazioni di rimborso. Si emetteranno sette serie di titoli da indicarsi con lettere dell'alfabeto, che saranno sorteggiate una per anno. Il vantaggio più rilevante è che si stamperà un numero ridotto di titoli perchè a chi presenterà al cambio più titoli di taglio piccolo saranno consegnati titoli di taglio superiore.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, ai titoli del Prestito redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.

È abolita la riunione dei titoli in gruppi, stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

(È approvato).

Art. 2.

I titoli al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, in circolazione al 1° gennaio 1955, sono cambiati con altri di taglio uni-

tario o multiplo, effettuando, ove possibile e salvo diversa richiesta dell'esibitore, la contemporanea riunione in tagli maggiori, nella serie di appartenenza dei titoli presentati, indipendentemente dalla numerazione e dai gruppi.

Per le operazioni di cambio domandate entro il 30 settembre 1955, la riunione può essere eseguita prescindendo anche dalla serie di titoli esibiti.

(È approvato).

Art. 3.

Le operazioni di cambio, semplici o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'articolo 16 della tariffa-allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

(È approvato).

Art. 4.

I titoli di Prestito redimibile 5 per cento-1936 da rilasciare in corrispondenza di quietanze esattoriali, emesse a norma del provvedimento istitutivo del prestito stesso, sono attribuiti a serie non estratte.

(È approvato).

Art. 5.

Il residuo Prestito redimibile 5 per cento-1936, vigente al 1° gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilità dei titoli della serie estratta dal 1° gennaio successivo al sorteggio.

(È approvato).

Art. 6.

Alla copertura dell'onere relativo all'allestimento dei nuovi titoli al portatore del prestito considerato nella presente legge, previsto in 130 milioni di lire, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, stabilirà i segni caratteristici dei nuovi titoli, al portatore del Prestito redimibile 5 per cento-1936, e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie nazionali » (793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie nazionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, scopo del presente disegno di legge è quello di ordinare tutta la materia delle lotterie nazionali, sulla base delle esperienze di questi ultimi anni e in relazione alle esigenze di sviluppo delle lotterie stesse, affinché meglio e più efficacemente rispondano ai fini sociali, assistenziali e culturali che giustificano la loro istituzione.

Attualmente vigono tre leggi istitutive delle lotterie nazionali, e vige un Regolamento generale per l'attuazione delle leggi stesse. Il Regolamento generale è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

Le leggi sono: 1) il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353: questa lot-

teria è collegata (come stabilisce il Regolamento citato) con la corsa automobilistica internazionale di Monza; 2) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 1120: questa lotteria è collegata con la corsa ippica internazionale di Merano; 3) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, ratificato, con modificazioni, con legge 30 luglio 1950, n. 587: questa lotteria è collegata con la corsa ippica internazionale di Agnano.

Le dette lotterie si svolgono (o meglio, si concludono) in agosto e settembre (Monza e Merano) e in marzo (Agnano).

A norma del regolamento, dai proventi lordi va detratta la percentuale spettante al venditore dei biglietti (fissata in misura non superiore al 20 per cento, che può arrivare ad un massimo del 35 per cento quando gravino sul concessionario speciali oneri di pubblicità e la garanzia di un minimo di biglietti venduti); vanno quindi detratti: l'importo della tassa di bollo, l'1,50 per cento a favore del fondo unico di riserva, l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria e, infine, il contributo a favore dell'ente organizzatore della competizione sportiva, cui è collegata la lotteria.

Il residuo netto è così ripartito: il 50 per cento costituisce la massa premio, l'altro 50 per cento è devoluto a favore di enti, per fini sociali, assistenziali e culturali. Il presente disegno di legge, lasciando formalmente inalterato questo meccanismo, introduce utili e importanti innovazioni di carattere psicologico e pratico, e operanti una migliore equità distributiva dei proventi netti.

Con l'articolo 2 si dà espressa facoltà allo Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di avvalersi di « concessionari » per la propaganda e per la distribuzione e vendita dei biglietti. Ciò dà la possibilità di richiedere al concessionario l'impegno di un minimo di biglietti venduti, il che consente di prefissare l'importo almeno dei grossi premi: fatto molto importante (come conferma l'esperienza) al fine di destare l'interessamento del pubblico e assicurare quindi l'esito della lotteria.

L'articolo 3 stabilisce che i proventi netti siano ripartiti tra enti aventi scopi di pubblica assistenza, di cultura e di utilità sociale,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (27 gennaio 1955)

« indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica ». Questa è una innovazione molto importante e, a mio parere, quanto mai opportuna.

Ho ricevuto un pacco di sollecitazioni, da parte di Enti i quali chiedono di essere inseriti tra i beneficiari, naturalmente con alte percentuali di ripartizione ... tutti meritevoli della causa. Ma se dovessimo determinare per legge, Enti e relative percentuali, dovremmo scrivere un grosso volume! E toccherebbero briciole a ciascuno! Il ricavato netto delle lotterie nazionali è di circa 60-80 milioni; potrà aumentare, ma rimarremo sempre su ordini di numeri molto modesti. È opportuna una certa selezione per gli Enti beneficiari e un aggiornamento delle percentuali da attribuirsi a ciascuno, conformemente alle necessità che emergeranno di volta in volta.

Una innovazione di notevole portata, infine, è quella recata con l'articolo 5, che stabilisce per le lotterie nazionali una « contabilità speciale della tesoreria ». Questo sistema consente di pagare prontamente i premi ai vincitori, mettendosi sul piano di altri Enti, come il C.O.N.I., che pagano con immediatezza.

Ciò ha una notevole influenza sulla psicologia del pubblico che acquista i biglietti.

Conclusione: propongo che venga approvato il disegno di legge così come è stato formulato, eccetto in un punto per cui mi permetto di proporre un emendamento.

Propongo cioè l'inclusione di una quarta lotteria; e ne spiego i motivi.

Sta bene confermare le tre lotterie che si sono ormai affermate: Merano, Agnano e Monza; ma limitandoci a queste, noi bloccheremo ogni altra iniziativa! C'è, per esempio, l'« Automobil Club di Roma » che organizza la corsa automobilistica di Roma-Castelfusano, il quale reclama una lotteria per sé (Roma è la Capitale ...); c'è Torino che preme per altri motivi; e così Palermo ... e potremmo continuare all'infinito.

A me pare molto opportuno stabilire una quarta lotteria, di carattere « variabile » da determinarsi cioè di volta in volta, per andare incontro a tutte queste richieste: è anche questione di giustizia distributiva.

Non vale a mio parere l'obiezione circa il pericolo di una « inflazione » alle lotterie nel

giro dell'anno; infatti le tre lotterie che vengono attualmente effettuate, si concludono due in settembre (Monza e Merano) e una in marzo (Agnano): può benissimo inserirsene una quarta, per esempio, in dicembre: il periodo natalizio, è quanto mai propizio, specialmente se i proventi netti saranno devoluti per l'assistenza all'infanzia.

Non è trascurabile, infine, il fatto che una quarta lotteria consente di beneficiare un maggior numero di Enti aventi — come si esprime il disegno di legge — fini sociali, assistenziali e culturali.

A conclusione, mi onoro presentare il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« È autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali: la "Lotteria di Merano", la "Lotteria di Agnano", la "Lotteria di Monza" ed una quarta Lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del Ministro delle finanze.

« Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa ippica internazionale di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza ».

MARIOTTI. Io non so se anche ai colleghi sia pervenuta una lettera da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, che fa pressione perchè si prospetti l'opportunità di una lotteria nazionale, il cui provento sia ad essa destinato.

PRESIDENTE. Noi possiamo semplicemente autorizzare la effettuazione di lotterie. Spetta poi al Ministero stabilire gli Enti che ne beneficeranno.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge in esame risponde ad una esigenza che è venuta man mano accentuandosi nella esperienza dell'esercizio delle lotterie in questi anni.

Come loro sanno, attualmente esistono tre lotterie, regolate da apposita legge ed aventi un riparto predeterminato. Ci sono in Italia una quindicina di Enti che ogni anno, a chiusura della contabilità di queste lotterie,

hanno un determinato provento. Gli enti che indirizzano la loro attività a fini benefici sono centinaia e quindi buona parte di essi risulta esclusa dal riparto. Ogni lotteria dà un provento di 60-70 milioni; abbiamo quindi un gettito di circa 200 milioni, che non permette di accontentare tutti. Ora con l'articolo 3 del disegno di legge si stabilisce che il ricavato delle lotterie sarà versato ad un fondo da dividersi annualmente e con rotazione tra enti aventi scopo di pubblica assistenza, di cultura o di utilità sociale, determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

Quanto alla proposta del relatore di autorizzare una quarta lotteria, dico subito che sono d'accordo. Innanzi tutto per motivi organizzativi, perchè l'ultima lotteria dell'anno è quella di Merano, che si svolge all'incirca alla fine di settembre, e la prima è quella di Agnano, alla fine di marzo e quindi praticamente esiste un periodo vuoto di sei mesi, che è in antitesi a possibilità di una organizzazione fissa che, oltre a perfezionare il servizio, farebbe ridurre i costi.

D'altra parte una quarta lotteria è vivamente richiesta da molti enti sportivi che tendono ad agganciare la loro manifestazione ad una lotteria per evidenti motivi propagandistici ed economici.

Ora stabilire una rotazione delle lotterie già esistenti non mi sembra opportuno, perchè esse hanno una tradizione consolidata che non è bene toccare sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista del gettito: una quarta lotteria invece potrebbe accontentare le nuove richieste.

Infine, poichè già due lotterie, quella di Merano e quella di Monza, avvengono nell'Italia settentrionale, non è inopportuna una quarta lotteria da effettuarsi, qualora si prendano iniziative adeguate, anche in altre zone del Mezzogiorno. Questa lotteria, poichè sono molti gli enti che la richiedono, potrebbe essere agganciata a rotazione a quelle manifestazioni più importanti che verranno di volta in volta stabilite.

DE LUCA LUCA. Sono perfettamente d'accordo sulla istituzione di questa quarta lotteria. A titolo di esempio vorrei sottoporre all'onorevole Sottosegretario la possibilità di ab-

binarla al giro automobilistico della Calabria, che è una manifestazione veramente importante.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal momento che si dovrebbe fissare questa lotteria nell'epoca natalizia, qualcuno suggerisce una grande lotteria natalizia o di fine anno con l'aiuto di un collegamento radio, che potrebbe dare ottimo risultato. Anche questa è una idea; è però strettamente essenziale che la manifestazione avvenga in periodo invernale; una volta che si è stabilito in principio che la quarta lotteria può ruotare attraverso varie manifestazioni, si potrebbe trovare un aggiustamento con i promotori delle singole iniziative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata l'effettuazione di tre lotterie nazionali annuali, di cui due collegate a manifestazione sportiva ippica, e un'altra ad una manifestazione sportiva automobilistica.

Le lotterie ippiche assumono rispettivamente la denominazione di « Lotteria di Merano » e di « Lotteria di Agnano »; quella automobilistica la denominazione di « Lotteria di Monza ».

Ricordo che è stato proposto dal relatore un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« È autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali: la " Lotteria di Merano ", la " Lotteria di Agnano ", la " Lotteria di Monza " ed una quarta Lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del Ministro delle finanze.

« Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa ippica internazionale di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formula preferibile secondo me sarebbe questa: è autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali, di cui due collegate a manifestazione sportiva ippica, una a manifestazione sportiva automobilistica ed una quarta, infine, ad un avvenimento da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze. Le lotterie ippiche assumeranno la denominazione di « Lotteria di Merano » e di « Lotteria di Agnano »; quella automobilistica la denominazione di « Lotteria di Monza ». È chiaro quindi che le tre lotterie in corso vengono mantenute, mentre la quarta sarà liberamente determinata di volta in volta. La quarta potrà essere collegata ad un avvenimento sportivo, che può essere di qualsiasi genere.

VARALDO. Mi pare che il Sottosegretario Castelli con la sua formula viene a parlare della lotteria di Merano, di quella di Agnano, di quella di Monza, mentre la formula del senatore Negroni mi sembra migliore.

DE LUCA LUCA. Il relatore ci ha sottolineato che è stato quasi assediato da una serie di proposte per cui è venuto nella determinazione di proporre alla Commissione la istituzione di una quarta lotteria per andare incontro a queste esigenze. Penso che questa quarta lotteria debba seguire la procedura delle altre ed essere destinata ad avvenimenti di carattere sportivo di qualsiasi genere essi siano.

Intendo poi precisare un'altra cosa: siccome ho accennato a mo' d'esempio al giro automobilistico della Calabria, che è una corsa a carattere internazionale, una corsa difficile e che appassiona gli automobilisti di tutto il mondo, poichè l'onorevole Sottosegretario Castelli ci ha detto che v'è una carenza in fatto di lotterie per un periodo di circa sei mesi, dal settembre al marzo, e poichè il giro automobilistico della Calabria si corre ad agosto, non vorrei che, per esempio, quando toccherà alla Calabria di abbinare la sua corsa alla quarta lotteria, fossimo esclusi per una considerazione di carattere stagionale, perchè si verrebbe così ad escludere un avvenimento sportivo quale quello della Calabria, che appassiona le cronache sportive di tutto il mon-

do. I giornali francesi, quelli inglesi, quando c'è questa corsa, parlano tutti della nostra Calabria.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare un altro rilievo. È vero che il relatore è assediato da uno o due mesi da queste richieste, ma io ne sono assediato da quasi sette anni. Credo di avere una esperienza anche maggiore e la mia esperienza mi suggerisce di dire questo: tutti ritengono che qualsiasi manifestazione per il fatto stesso che è collegata ad una lotteria diventi una grande manifestazione. Di qui la caccia all'abbinamento. Di fatto invece non è così. Molti sono i richiedenti, ma le manifestazioni sportive che avvengono oggi in Italia, e che per consistenza organizzativa, per inserimento sul piano nazionale e per rilevanza tecnica possono essere degne di un agganciamento di questo genere, e quindi propagandate veramente sul piano nazionale, sono estremamente poche. Infatti, per fare un esempio, e senza alcuna intenzione polemica, l'onorevole De Luca mi darà atto che se agganciamo una lotteria al giro della Calabria non possiamo vendere biglietti solo in Calabria, dove si vendono normalmente 20-30 mila biglietti per ogni lotteria, mentre bisogna venderne 700-800 mila perchè la cosa riesca. Quindi bisogna che la manifestazione assuma per se stessa un carattere nazionale.

Io poi non vorrei, poichè la discussione si fa sull'abbinamento sportivo, agganciare sempre esplicitamente la quarta manifestazione ad un fatto sportivo, perchè ci possono essere degli avvenimenti notevoli, interessanti, sfruttabili agli effetti della propaganda, i quali non sono sportivi. E poi anche per questa considerazione: siccome la quarta lotteria verrebbe ad inserirsi tra quella di Agnano e quella di Merano e quindi ordinariamente nel periodo invernale, non so quante siano le manifestazioni in Italia che si svolgono in questo periodo. Mi si è parlato di una grande manifestazione ippica a Palermo. Mi rendo conto che una manifestazione in Sicilia e in Calabria possa avvenire nel periodo invernale, credo però che difficilmente molte manifestazioni di rilievo possano essere agganciate ad una lotteria invernale. È meglio lasciare agli organi del Go-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

54ª SEDUTA (27 gennaio 1955)

verno una certa latitudine in materia, ragione per cui potrei anche accettare un ordine del giorno a questo proposito; ma dire che necessariamente l'abbinamento deve essere fatto con una manifestazione sportiva non mi sembra una cosa opportuna. E se poi si dovesse fare, per esempio, la lotteria il 1° dicembre e non ci fosse alcuna manifestazione sportiva in dicembre, non credo che vorremmo far correre gli addetti alle lotterie! (*ilarità*). Una volta che l'abbiamo stabilito nella legge l'abbinamento, non è più facoltativo; esso diventa un obbligo.

DE LUCA LUCA. Potremmo mettere: « con carattere prevalentemente sportivo ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'ottobre del 1951 siamo stati funestati dalla alluvione del Polesine. È sembrato in quel momento, dato lo slancio di aiuti da tutte le parti, che se si fosse lanciata una lotteria del Polesine, avrebbe dato indubbiamente un grande risultato. In quel momento su che cosa avremmo fondato la lotteria? Su nessuna manifestazione sportiva, perchè eravamo a novembre, ed in questa epoca non ci sono manifestazioni sportive di rilievo. Si sarebbe dovuto pertanto scegliere un'altra formula, quale quella della solidarietà o altro.

Quindi possiamo ritenere che l'agganciamento ad una manifestazione sportiva molte volte potrebbe mettere l'organizzazione in una situazione di imbarazzo.

MARIOTTI. Credo che il principio cui si deve ispirare il Ministro delle finanze è che la lotteria abbia successo. Lasciamo quindi alla discrezionalità del Ministro competente di abbinare la lotteria a un avvenimento conveniente.

DE LUCA LUCA. Siamo d'accordo con quello che ha detto il Sottosegretario di Stato Castelli. Possiamo dire che questa quarta lotteria deve essere abbinata ad una manifestazione con carattere prevalentemente sportivo.

PRESIDENTE. Ma allora è meglio lasciare la formulazione attuale!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso dire anche subito, in questo momento, che se l'ente organizzatore del giro della Calabria organizza una corsa per cui si possono vendere 600-700 mila biglietti, la lotteria abbinata al giro della Calabria si può fare senz'altro. Ma prendere un impegno fin da ora in questo senso, mi sembra, ripeto, inopportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nella formulazione proposta dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti può avvalersi anche di concessionari.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli utili di ciascuna lotteria saranno devoluti ad Enti, aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, che saranno indicati di volta in volta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

Le quote degli utili, spettanti a ciascun Ente, saranno anch'esse stabilite con il predetto decreto presidenziale.

(*È approvato*).

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi, la data di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi, la nomina del funzionario incaricato della redazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse.

(*È approvato*).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

54ª SEDUTA (27 gennaio 1955)

Art. 5.

Per la gestione delle lotterie nazionali sarà istituita una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'articolo 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Sono abrogate tutte le leggi istitutive delle lotterie nazionali.

Resta in vigore invece per le disposizioni che non contrastano con quelle contenute nella presente legge, il regolamento di cui ai decreti

presidenziali 20 novembre 1948, n. 1677, e 9 novembre 1952, n. 4468.

(È approvato).

Resta inteso che, in relazione all'approvazione del nuovo testo dell'articolo 1, il titolo del disegno di legge risulterà il seguente:

« Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.